

Elaborato n.4

REGIONE  
VENETO

PROVINCIA  
DI BELLUNO



# P.A.T. COMUNE DI FORNO DI ZOLDO

2015

## Norme Tecniche

COMUNE DI  
FORNO  
DI ZOLDO

Il Sindaco  
Camillo De Pellegrin



IL PROGETTISTA  
dott. urb. Mauro De Conz

COLLABORAZIONE  
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO  
p.i. Mariagrazia Viel



## PAT Comune di Forno di Zoldo – Norme Tecniche – Indice

## Piano di Assetto del Territorio

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio	3
art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.	3
art. 3 - Articolazione del P.A.T.	4
art. 4 - Elaborati del P.A.T.	6
<b>TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA’</b>	<b>8</b>
art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori	8
art. 6 - Invarianti Strutturali	11
art. 7 - Invarianti di natura Geologica	12
art. 8 - Invarianti di natura Ambientale e Paesaggistica	13
art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale	16
art. 10 - Fragilità	17
art. 11 - Fragilità da rischio sismico	18
art. 12 - Fragilità geologiche e idrogeologiche	19
art. 13 - Fragilità idrauliche	20
art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative	21
<b>TITOLO III - TRASFORMABILITA’</b>	<b>24</b>
<b>capo I° - il territorio aperto</b>	<b>24</b>
art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav. 4a e 4b)	24
art. 16 - Armatura ambientale\	24
art. 17 – Parchi e aree protette	26
art. 18 - Il bosco	27
art. 19 – Usi civici	29
art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive	29
art. 21 - Edificabilità in zona agricola	30
<b>capo II° - disciplina delle aree urbanizzate</b>	<b>34</b>
art. 22 - Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica	34
art. 23 - Indirizzi e criteri per l’applicazione del credito edilizio	36
art. 24 - Indirizzi e criteri per l’applicazione della compensazione urbanistica	36
art. 25 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici	37
art. 26 - Centri storici e nuclei di antica formazione	39
art. 27 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei piccoli centri	41
art. 28 - Ricettività	41
art. 29 - Aree ad urbanizzazione consolidata	42
art. 30 - Aree di edificazione diffusa	44
art. 31 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo e interventi di ridefinizione del margine	44
art. 32 - Limiti fisici alla nuova edificazione	46
art. 33 – Demanio sciabile	46
art. 34 - Programmi Complessi	48
art. 35 - Sportello unico per le attività produttive e Attivita’ produttive fuori zona	50
art. 36 - Disposizioni attuative per il P.I.	51
art. 37 – Tutela dall’inquinamento acustico e luminoso	52
<b>capo III° - reti e servizi</b>	<b>53</b>
art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto	53
38.1 - Sistema stradale	53
38.2 - Situazioni di criticità	54
38.3 - Viabilità di progetto	54
38.4 - Percorsi ciclabili	55
38.5 - Percorsi di uso turistico ed escursionistico	55
38.6 - Trasporto pubblico locale	55
art. 39 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico	56

art. 40 - Energia rinnovabile	56
<b>TITOLO IV – NORME FINALI</b>	<b>58</b>
art. 41 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.	58
art. 42 - Attuazione del P.A.T.	58
art. 43 – Monitoraggio	59
art. 44 – Norme finali e transitorie	59
art. 45 – Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano	60
art.46 - Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del Piano potrebbe avere sui SIC e le ZPS	60
art. 47 – Norme di salvaguardia del PTRC adottato e adeguamento ai piani sovraordinati	62
<b>Allegato “4C” alle N.T.</b>	
Tipologie di interventi in zone di fragilità geologiche ed idrogeologiche	63

# Piano di Assetto del Territorio

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Forno di Zoldo, da ora in avanti P.A.T., comprende integralmente il territorio del Comune di Forno di Zoldo.

### art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.

Il P.A.T., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica.

Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.

Il P.A.T. riconosce come finalità fondamentali da perseguire in fase sia pianificatoria che gestionale:

- a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;
- b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvo-pastorali;
- c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e nelle aree maggiormente penalizzate;
- d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storico-culturale;
- e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del P.A.T..

Il P.A.T. prevede, nei confronti del Piano degli Interventi, da ora in avanti P.I., e della pianificazione di settore sott'ordinata provvedimenti immediatamente efficaci suddivisi in:

- a) **direttive** che rappresentano orientamenti ed azioni da disciplinare in sede di strumento sott'ordinato e pertanto non immediatamente vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale vigente. Sono puntualmente individuate come "direttive" in ciascun articolo di interesse;
- b) **prescrizioni**, intese come disposizioni vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale vigente e oggetto di puntuale recepimento da parte del P.I.. Le disposizioni di cui alla presente normativa, quando non esplicitamente definite come "direttive" o "vincoli", assumono carattere di "prescrizione", fatto salvo quanto previsto alle "norme transitorie" di cui all'art. 44;
- c) **vincoli**, evidenziati nelle cartografie di progetto e nella presente normativa, anche in recepimento delle normative sovraordinate esistenti; in funzione delle loro caratteristiche sono di tipo ricognitivo o conformativo.

Sono da intendersi come immediatamente vincolanti le disposizioni relative agli elementi presenti alle tav. 1a e 1b "Vincoli e Pianificazione Territoriale", nonché le disposizioni relative alle fragilità da rischio sismico, geologico ed idrogeologico ed idraulico di cui ai successivi artt. 11, 12, 13 qualora non in contrasto con le disposizioni normative del P.A.I. o esplicitamente definite come "direttive".

Il P.A.T., in accordo a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, provvede a:

- a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;

- d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
- g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla l.r. 11/2004;
- i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
- j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;
- k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla l.r. 11/2004;
- n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;
- o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
- p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi Complessi;
- q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

### art. 3 - Articolazione del P.A.T.

Il P.A.T. indica il processo di lettura delle componenti strutturali del territorio e propone direttive, azioni progettuali e salvaguardie.

In particolare:

- a) prende atto dell'**armatura ambientale** del territorio, ovvero delle componenti strutturali del territorio di tipo naturalistico-ecologico, agro-forestale e geomorfologico;
- b) individua il **sistema delle relazioni**, ovvero gli elementi di connessione e coesione territoriale con attenzione agli insediamenti di antica origine;
- c) definisce gli ATO, **Ambiti Territoriali Omogenei**, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed insediative;
- d) definisce ambiti di particolare importanza nel quadro degli assetti urbanistici comunali ed intercomunali, attraverso l'individuazione di appositi "**Programmi Complessi**".

#### a) *L'armatura ambientale*

Il P.A.T. descrive il sistema del territorio aperto costituito dalle parti del territorio che hanno conservato storicamente una prevalente utilizzazione agro-forestale e che rappresentano l'armatura ambientale a sostegno dell'intero ecosistema naturale e delle attività antropiche secondo equilibri storicamente documentabili.

In particolare individua i caratteri geologici, geomorfologici, l'assetto idrico, le aree e gli elementi ad elevata sensibilità ambientale, nonché il confine fra il bosco nel suo perimetro storico e il paesaggio



agricolo, quale luogo rappresentativo delle trasformazioni indotte nel territorio a causa dei fenomeni socio-economico recenti.

Costituiscono caratteri fondanti del territorio del Comune di Forno di Zoldo:

- il sistema degli ambiti naturalistici di pregio e delle relative fruizioni turistiche;
- i sistemi torrentizi di connessione;
- il sistema insediativo storico di carattere policentrico organizzato a partire dalle caratteristiche morfologiche del territorio e dal sistema storico della lavorazione metallifera.

Di questi elementi si propone la tutela, il mantenimento e la riqualificazione funzionale e ambientale, comprensiva degli edifici e manufatti isolati che sono parte integrante e tipica del paesaggio rurale.

*b) Il "sistema delle relazioni"*

Il P.A.T. individua gli elementi di connessione e coesione territoriale intesi come componenti funzionali ed identitarie afferenti ai sistemi: insediativo, produttivo e ambientale.

Costituiscono i caratteri fondanti del territorio del Comune di Forno di Zoldo:

- il sistema insediativo storico caratterizzato da centri abitati di significative dimensioni localizzati prevalentemente a ridosso dei fondovalle e delle vie di comunicazione, con le loro peculiari connotazioni paesaggistiche, architettoniche e culturali;
- il sistema dell'offerta turistica;
- il sistema delle reti della mobilità intervalliva con Agordino e Cadore ed i relativi nodi;
- il sistema dei servizi di carattere sovracomunale di riferimento per l'intera vallata di Zoldo.

Tali elementi sono assunti dal P.A.T. quali elementi essenziali che sottendono alle scelte di tutela, di promozione e sviluppo delle attività e degli insediamenti.

*c) Ambiti Territoriali Omogenei "ATO"*

Il P.A.T. suddivide il territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) individuati per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, insediative ed identitarie omogenee e riconoscibili.

ATO che condividono le medesime caratteristiche, pur se territorialmente disgiunti, sono raggruppati nella stessa classe al fine di garantire una organica disciplina degli aspetti urbanistici e territoriali, pur se vengono identificati con sigla identificativa progressiva.

A seguito della lettura delle specifiche peculiarità del territorio sono stati individuati 4 ambiti territoriali omogenei con i seguenti dati distintivi:

ATO	Superficie ha
<b>01 - Ambito del Parco Nazionale</b>	1059
<b>02 - Ambito delle Riserve Naturali</b>	2086
<b>03 - Ambito dei centri principali</b>	318
<b>04 - Ambito del bosco e della montagna</b>	4524

*d) Programmi Complessi*

Alcune aree, pur comprese all'interno di specifici ATO, necessitano di una specifica disciplina in riferimento a previsioni ed attività che assumono un'importanza strategica a livello comunale o intercomunale.

La normativa viene integrata in questi casi con ulteriori e più puntuali elementi di progetto determinando le specificità e le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Il P.I. può prevedere modifiche alla disciplina di cui all'art. 34 "Programmi Complessi" o l'individuazione di altri casi, nel rispetto del dimensionamento ammesso dalla presente normativa e della SAU massima trasformabile, e sempre che dette modifiche e individuazioni non incidano sugli obiettivi di sostenibilità



del piano e non modifichino le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica del P.A.T.. In caso contrario si dovrà necessariamente sottoporre tali modifiche alla procedura di variante al P.A.T..

#### art. 4 - Elaborati del P.A.T.

Il P.A.T. è costituito dai seguenti elaborati:

##### Relazioni:

- Elab.1 **Relazione Tecnica Preliminare**, che costituisce parte integrante del piano ed espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, nonché i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi;
- Elab.2 **Relazione Generale di Progetto**, che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del PAT;
- Elab.3 **Relazione Sintetica**, finalizzata all'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del PAT e che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del piano stesso;
- Elab.4 **Norme Tecniche** che, con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, definiscono direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni cartografiche, a sussidi e prontuari, nonché direttive che il Comune provvede a sviluppare nel proprio Piano degli Interventi (PI). Sono corredate di due allegati definiti
- Elab.5 (4a) Allegato Ambiti Territoriali Omogenei e
- Elab.6 (4b) Allegato Centri Storici;
- Elab.7 **Relazione geologica**, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del territorio;  
**Allegato Valutazione di Compatibilità Geologica VCG;**
- Elab.8 **Relazione agronomica**, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e naturalistici del territorio;
- Elab.9 **Relazione di compatibilità idraulica**, che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del territorio;

##### Cartografia:

Elab. 10a/b <b>Tav. 1a e 1b</b>	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	1: 10.000
Elab. 11a/b <b>Tav. 2a e 2b</b>	Carta delle Invarianti	1: 10.000
Elab. 12a/b <b>Tav. 3a e 3b</b>	Carta delle Fragilità	1: 10.000
Elab. 13a/b <b>Tav. 4a e 4b</b>	Carta della Trasformabilità	1: 10.000
Elab. 14a/b <b>Tav. 5a e 5b</b>	Carta Litologica	1: 10.000
Elab. 15a/b <b>Tav. 6a e 6b</b>	Carta Idrogeologica	1: 10.000
Elab. 16a/b <b>Tav. 7a e 7b</b>	Carta Geomorfologica	1: 10.000
Elab. 17 <b>Tav. 8</b>	Carta del Valore Ecologico	1: 20.000
Elab. 18 <b>Tav. 9</b>	Carta della Compatibilità Idraulica	1: 10.000
Elab. 19 <b>Tav. 10</b>	Carta della Superficie Agricola Utilizzata	1: 20.000





**Allegati:**

- Elab.20 **Quadro Conoscitivo e Relazione.** Il Quadro Conoscitivo è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità;
- Elab.21 **VAS: Rapporto Ambientale,** contenente il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica;
- Elab.21bis **VAS: Rapporto Ambientale, Integrazione 03\_04\_2013**
- Elab.22 **VAS: Allegato A - Analisi ambientale** contenente l'analisi ambientale necessaria per chiarire lo stato dell'ambiente ai fini della stesura del Rapporto Ambientale;
- Elab.23 **VAS: Allegato B – La fase partecipativa e le consultazioni**
- Elab.24 **VAS: Allegato C – Mappe dell'uso del suolo con previsioni di Piano**
- Elab.24bis **VAS: Cartografia Trasformabilità Criticità Tav.4a**
- Elab.24ter **VAS: Cartografia Trasformabilità Criticità Tav.4b**
- Elab.25 **VAS: Sintesi non tecnica,** contenente in forma sintetica la descrizione di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti coinvolti nel processo, oltre che le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle possibili alternative;
- Elab.26 **Relazione VINCA,** contenente la documentazione e la metodologia relativa alla Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della VAS.
- Elab.27 **Integrazione del 26/04/2011**
- Elab.28 **VAS: Dichiarazione di Sintesi**
- Elab.29 **DVD Banche dati Quadro Conoscitivo**

## TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA'

### Capo I - "Vincoli e Pianificazione Territoriale"

#### art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori

Le tav. 1a e 1b del P.A.T. in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" delimitano e precisano i vincoli di cui all'art.13 della l.r. 11/2004 e i relativi Atti di Indirizzo, suddividendoli in:

**a) vincoli relativi a beni ambientali, paesaggistici, culturali, storico-architettonici e archeologici.**

Sono riportati i seguenti vincoli relativi ai beni culturali, storico-architettonici e archeologici, paesaggistici e ambientali tutelati dalla legge, nonché gli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale, i siti Natura 2000, i parchi e riserve previste dal P.T.R.C.:

1. monumentale (D.lgs. 42/2004);
2. paesaggistico (D.lgs. 42/2004):
  - aree di notevole interesse pubblico (art.136);
  - fasce costiere marine e lacuali per una profondità di 300 m dalla linea di battaglia (art.142, lett. a e b);
  - corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art.142., lett.c) (elenco Regionale);
  - ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m.s.l.m. (art.142, lett. d);
  - territori coperti da foreste e boschi (art.142, lett.g) (carta forestale); considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate la rappresentazione a fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art.15 della L.R.52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo. A tritolo di direttiva, in sede di redazione del PI dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate rappresentate in Tavola 01 dei Vincoli, con conseguente aggiornamento del QC, anche attraverso l'eventuale confronto dell'Autorità competente in materia forestale. Tali variazioni non costituiranno variante al PAT.

Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione o riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi dell'art.14 della LR 19/09/78 n.52, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art.4 del D.Lgs. 227 del 18/05/01 e dell'art.15 della LR 52/78 e s.m.i. Pertanto essa risulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti nel P.I. con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione biodiversità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione.

Nel caso il ripristino di aree a prato pascolo dovesse comportare interventi con riduzione della superficie boscata, ciò dovrà essere autorizzato ai sensi della LR 52/78 e s.m.i..

Gli interventi ammessi in aree vincolate sono quelli di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art.3 del DPR 380/2001 e dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica prevista dal PAT, gli atti di pianificazione paesistica di cui all'art.135 del D.Lgs. n.42/2004.

L'utilizzo delle superfici boscate a scopo produttivo energetico deve essere sottoposto alle procedure autorizzative previste dalla LR 52/78, dalla LR 8/06 come modificata con la LR 4/11 e dalle rispettive disposizioni regionali di attuazione.

Alle aree interessate da incendi boschivi si applicano le limitazioni all'edificabilità previste dall'art.10 della L. 353/2000, unitamente alle disposizioni regionali di attuazione.

- aree soggette ad uso civico;

- zone di interesse archeologico (art.142, lett.m). Il P.I., di concerto con la competente Soprintendenza perimetrerà, disciplinerà e classificherà i siti archeologici e le aree limitrofe ai fini della loro tutela e valorizzazione suddividendoli, con riferimento al D.L. 42/2004, in:
  - a. aree sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo subordinato ad autorizzazione dell'organo statale competente;
  - b. aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici;
  - c. aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici.

Nelle more della disciplina di P.I., nelle aree appositamente perimetrare o localizzate nelle tavole di piano, gli interventi in esse previsti, diversi da quelli di cui all'art. 3 c. a), b), c) e d) del DPR 380/2001, sono subordinati, prima della presentazione del titolo abilitativo in Comune, al deposito preventivo del progetto edilizio ed a notifica del titolo abilitativo richiesto presso la Soprintendenza Archeologica; il relativo riscontro va allegato alla richiesta di titolo abilitativo presentata in Comune.

Gli interventi previsti nelle aree di cui al precedente paragrafo non sono subordinati agli adempimenti richiesti qualora gli scavi non superino la profondità di 50 cm.

Per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche nelle aree non classificate è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento imporre l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/99 e art. 28 del D.L. 42/2004;

3. Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in adeguamento alla direttiva 92/43/CEE, identificati in:
  - S.I.C. e Z.P.S. IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi";
  - S.I.C. e Z.P.S. IT3230084 "Civetta - Cime di San Sebastiano";
  - S.I.C. IT3230031 "Val Tovanella e Bosconero";
  - S.I.C. IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico";
4. aree di tutela ambientale vincolate dalla normativa statale, identificate nell'ambito del perimetro del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
5. aree di tutela ambientale vincolate dalla normativa regionale dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, identificate:
  - nell'ambito del perimetro del parco-riserva naturale regionale "Monte Pelmo";
  - nell'ambito del perimetro dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale "Val Tovanella e Bosconero";
  - negli ambiti naturalistici di interesse regionale "Val Tovanella, Valbona, Sasso di Bosconero" e "Cime di S. Sebastiano, Cime di Mezzodi, Pramper, Talvena (Val Clusa, Val Vescovà, Costa dei Nass, Val Grisiol); Gruppo dello Schiara, M.Pelf, Pian di Caiada (Val Desedan, Val Molin dei Frari, Val di Piero, Val dell'Ardo)";
6. zone umide.

**b) vincoli relativi alla tutela e sicurezza del territorio.**

Sono riportati i perimetri relativi a vincoli finalizzati alla tutela e sicurezza del territorio quali il vincolo idrogeologico e forestale, il vincolo sismico, il vincolo relativo al rischio idraulico;

1. idrogeologico-forestale (R.D.3267/1923);
2. sismico (O.P.C.M. 3274/2003);
3. idrografia e relativo rispetto (R.D. 25.07.1904, n.523) (art. 41 l.r. 11/04);
4. idraulico, idrogeologico e valanghivo (D.L.152/2006, PAI Regione Veneto – Autorità di Bacino).

Il P.A.T. recepisce i vincoli e le misure di salvaguardia, che risultano immediatamente cogenti, del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione, adottato con delibera del Comitato Istituzionale n.3 del 28/11/2012 e delle sue successive varianti.

In sede di redazione del Piano degli Interventi (PI), adottato ai sensi dell'art.18 della l.r. 11/2004 o di sue varianti, il comune provvederà a valutare le condizioni di dissesto delle "zone di attenzione" ricomprese entro "aree idonee a condizione" verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche anche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate secondo la procedura dell'art. 5 delle NTA del PAI adottato. Fino a detta valutazione delle condizioni di dissesto in sede di PI, nelle "zone di attenzione" individuate nella tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, valgono le prescrizioni generali previste per tali aree dall'art.8 delle NTA del PAI.

Non costituisce variante al P.A.T. ogni eventuale recepimento di variante/adeguamento/modifica al PAI che, per altro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Il comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità alla variante/adeguamento/modifica al PAI.

#### **c) vincoli di pianificazione vigente**

Il P.A.T. recepisce le direttive e prescrizioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, della pianificazione di livello superiore nonché delle specifiche normative di tutela.

A tal fine individua nelle tav. 1a e 1b i principali vincoli territoriali conseguenti all'applicazione delle relative norme:

1. centri storici, secondo il P.R.G. vigente, come definiti in base alla l.r. 80/1980;
2. cave (l.r. 44/82);
3. pozzi di prelievo idropotabile e relativo rispetto (D.L. n.152/2006; Piano di Risanamento delle Acque - D.C.R. n. 962/1989; Piano di Tutela delle Acque);
4. depuratori e relativo rispetto;
5. cimiteri e relativo rispetto (R.D. 1265 del 1934);
6. elettrodotti e relativo rispetto (l.r. 27/93);
7. viabilità e relativo rispetto (D.L. n. 285/1992 – Circolare n. 6 del 23/06/1998 l.r. 21/1998);
8. zone militari e relative servitù (L. 898/1976; L. 104/1990; DPR 780/1979 – non presenti);
9. discariche e rifiuti (D.lgs. 152/2006 e l.r. 3/2000) e relativo rispetto;
10. impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (D.lgs. 259/2003 e L. 35/2001);
11. centri abitati come definiti dal Codice della Strada (art.3, c.1/8, art.4) e dal relativo Regolamento (Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n.6709);
12. sorgenti captate e relative fasce di rispetto.

Le indicazioni contenute nelle tav. 1a e 1b hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.

In conformità con le indicazioni contenute nelle tav. 1a e 1b, il P.I., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può precisare o apportare eventuali modifiche al limite dei vincoli e delle fasce di rispetto; integrazioni e precisazioni cartografiche di vincoli esistenti non costituiscono variante al P.A.T..

#### **d) Vincolo idrogeologico-forestale**

Il vincolo è riportato a scopo ricognitivo alla Tavola 01 del PAT e riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D. n.1126 del 16/05/1926. Il perimetro del vincolo idrogeologico potrà essere modificato nel rispetto della normativa vigente senza che questo costituisca variante al P.A.T..

A titolo di direttiva il PI provvederà a redigere norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Nei terreni sottoposti a tale vincolo inoltre:

- la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura è vietata, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
- la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è vietata, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
- l'esecuzione di movimenti terra deve essere preventivamente dichiarata all'autorità competente la quale potrà impartire le necessarie prescrizioni esecutive o vietarne l'esecuzione;
- tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione ricadenti negli ambiti interessati da vincolo idrogeologico-forestale sono soggetti ad analisi geologica preventiva;
- le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo sono subordinate alla preventiva autorizzazione di cui al Regio Decreto 16 maggio 1926, n.1126, nonché alla legislazione regionale vigente.

#### **e) Antico patrimonio regoliero**

Le tav. 1a e 1b ricomprendono, nella voce "Antico Patrimonio Regoliero", le aree di proprietà originaria delle Regole o "Comunioni Familiari".

Tali aree sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e vincolate alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Fermi i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le regole possono modificare la destinazione dei singoli beni di modesta entità per consentire l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o, eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali o per la realizzazione di opere pubbliche.

Eventuali mutamenti di destinazione possono essere previsti e autorizzati su base di quanto indicato agli articoli 7,8,9 della L.R. 19 agosto 1996, n. 26.

In relazione a quanto espresso all'art. 14 della L.R. 26/96, al fine di valorizzare la potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale.

## **Capo II - "Invarianti"**

### **art. 6 - Invarianti Strutturali**

Il P.A.T. del Comune di Forno di Zoldo individua i caratteri geologici, geomorfologici ed idrologici quali principali componenti strutturali del territorio, da sottoporre a tutela per il loro valore naturalistico-ambientale, paesaggistico e storico-testimoniale.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tav. 2a e 2b, il P.I. precisa i limiti e definisce in dettaglio le invarianti strutturali di natura geologica, paesaggistica, ambientale e storico-monumentale di seguito descritte e richiama le eventuali normative vigenti.

## art. 7 - Invarianti di natura Geologica

Il P.A.T. considera invarianti di natura geologica identificate nelle tav. 2a e 2b o individuate in base a successivi studi ed approfondimenti:

- i geositi e tutte le singolarità geologiche;
- i rilievi calcareo dolomitici, le valli, gli alvei fluviali;
- tutte le acque superficiali nelle loro forme, le acque sotterranee e le proprietà idrogeologiche dei terreni.

Nell'ambito di queste aree non vanno previsti interventi se non atti alla tutela e alla conservazione delle aree stesse.

Quale direttiva il P.A.T.:

- indirizza le attività e gli interventi alla tutela delle risorse geologiche, salvaguardando sia i paesaggi eccellenti che quelli ordinari e provvedendo alla riqualificazione di quelli degradati. In accordo con le autorità competenti orienta gli usi ammissibili al principio del risparmio delle risorse, in particolar modo di quelle non rinnovabili;
- prevede la riqualificazione delle zone geologicamente di spicco ma degradate e promuove la realizzazione di progetti di sistemazione e riqualificazione ambientale per la preservazione e la conservazione;
- individua l'acqua tra le principali risorse del territorio da tutelare, sia in termini quantitativi che qualitativi prevedendone un uso compatibile anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale e ne favorisce una fruizione naturalistica e ricreativa compatibile limitando l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

Sono definite inoltre le seguenti prescrizioni:

- a) Cavità Carsiche: sono disciplinate dalla DGR 230/2000 e s.m.i.. Il P.I. provvede ad indicare puntualmente l'ingresso delle cavità carsiche e delle grotte, tenuto conto della loro possibile fruizione e visitazione;
- b) Doline: per gli ambiti delle doline, di possibile individuazione da parte del P.I., è vietato qualunque intervento che ne possa provocare l'interramento e la modifica permanente della morfologia, nonché l'apertura di discarica e l'abbandono dei rifiuti;
- c) Sorgenti: le sorgenti e le opere di captazione delle risorse idropotabili esistenti ed in progetto definiscono le relative zone di protezione ai sensi del Dlgs 152/06. Tali zone vengono direttamente individuate ed aggiornate dal P.I. in base a specifici studi ed approfondimenti e comunque automaticamente recepite nello strumento urbanistico comunale. Fatto salvo quanto disposto per i pozzi di prelievo idropotabile, nelle aree di protezione delle sorgenti è vietato ogni intervento che possa compromettere o anche solo parzialmente provocare inquinamento, o distruggere il bene;
- d) Corsi d'acqua ed ambiti fluviali: all'interno dei corsi d'acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio ivi compresi i necessari interventi di manutenzione degli alvei, disboscamenti, ripristino delle aree ripariali, dei cedimenti, dei dissesti da parte degli Enti proprietari. I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tominati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica, per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini, per opere di interesse pubblico e di urbanizzazione ed alla produzione di energia idroelettrica.

Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua.

Il Comune, in sede di redazione del Piano degli Interventi provvede a:

- precisare le zone di tutela di cui all'art. 41 l.r. 11/04 lettera g) punto 1) e 3) e a disciplinare gli interventi ammissibili anche in base al R.D. 523/1904. In assenza o in caso di insufficiente

definizione grafica e normativa, le zone di tutela di cui all'art. 41 l.r. 11/04 lettera g) punto 1) e 3) sono inedificabili. Sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e restauro sull'edificato esistente, con il mantenimento delle destinazioni in essere, compatibilmente con il grado di rischio accertato;

- regolamentare in dettaglio per quanto di competenza comunale gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua con previsione di utilizzo, laddove se ne evidenzino l'opportunità, l'utilità, e la convenienza in un'ottica di efficienza idraulica, di tecniche di ingegneria naturalistica.

Per "ambito fluviale" si intendono le sponde e gli argini dei fiumi torrenti e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone di cui all'art. 41 l.r. 11/04 lettera g) punto 1);

- e) Laghi: l'asporto dei fanghi ed il trattamento dei sedimenti per gli interventi di manutenzione e regimazione delle acque sarà regolato a seguito di idonei studi con il supporto dell'autorità idraulica competente. Sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del DLgs 152/2006 e successive modificazioni;

Il P.I. può provvedere a precisare la presente normativa nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata; sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

#### **art. 8 - Invarianti di natura Ambientale e Paesaggistica**

Il P.A.T. individua nelle tav. 2a e 2b quali invarianti di natura ambientale e paesaggistica, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5 punto a):

- a) la rete ecologica, rappresentata da:

- (core areas) aree nucleo. Si tratta di aree di primaria importanza ai fini della struttura della rete ecologica rappresentate da aree identificate come:
  - 1) Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi delle Direttive "Habitat" e "Uccelli" della U.E.;
  - 2) aree naturali protette sia nazionali che regionali previste dal P.T.R.C.;
  - 3) zone umide e biotopi.

Per le aree di tipo 1) e 2) valgono le norme di tutela sovraordinate sino alla definizione dei singoli Piani di Gestione e fatto salvo quanto previsto all'art. 17 lett. b).

Per le aree di tipo 3), fatte salve ulteriori prescrizioni da parte del P.I. o di specifici piani di gestione da recepire nei P.I. stessi, è vietato:

- qualsiasi mutamento delle superfici boscate, pur se di carattere di miglioramento e riassetto, qualora non specificamente disposto da specifiche normativa di dettaglio da parte del P.I.; in caso di incendio o di qualsiasi manomissione vanno ripristinate le condizioni originali;
- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea e della fauna, ai sensi della normativa vigente;
- l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;
- il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità podereale, ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati nell'attività agrosilvopastorale) ed in ogni caso l'attività sportiva con mezzi motorizzati;
- l'apertura di cave e discariche, nonché l'insediamento di qualsiasi struttura produttiva, ivi compresi gli insediamenti zootecnici di qualsiasi dimensione e caratteristica;
- qualsiasi tipo di nuova edificazione, ivi compreso l'impianto di serre e strutture mobili, nonché movimenti di terra a qualsiasi titolo salvo limitati adeguamenti di percorsi e strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di percorsi sopraelevati, gazebo, punti di osservazione ed informazione di carattere didattico;
- l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore.

Eventuali biotopi isolati individuati successivamente seguono le medesime prescrizioni;

- (buffer zones) aree di connessione naturalistica. Si tratta di territori di ampia estensione e naturalità, contigui alle core areas, che svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro; comprendono anche corridoi di greto e riparali, ambiti fluviali, lacustri, zone umide e formazioni riparali.

Il P.A.T. tutela e favorisce il mantenimento complessivo dell'ecosistema torrentizio del Maè e dei suoi affluenti nonché la conservazione delle zone umide e la ricostituzione dei boschetti igrofilii e riparali, qualora non dannosi al controllo dell'equilibrio idraulico.

All'interno delle zone umide e delle formazioni ripariali è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica.

Il P.I. definisce la disciplina e la compatibilità ambientale di opere ed interventi che possono comportare alterazione e/o fenomeni di interferenza con le core areas;

- gli alberi monumentali. Sono individuati e localizzati in cartografia come alberi monumentali il larice di Bosconero e il larice di Cornigian. Su tali elementi è vietato qualsiasi intervento che non sia teso alla conservazione ed alla salute della pianta, da eseguirsi comunque previo parere dell'autorità forestale competente. E' vietato inoltre qualsiasi intervento sui terreni contermini che possa direttamente od indirettamente causare nocimento alla stabilità ed all'apparato radicale della pianta, nonché alle condizioni chimico-fisiche del suolo di riferimento. Analoghi vincoli sono da rispettare per altre piante che, seppur senza le caratteristiche monumentali dei precedenti, rappresentano elementi di assoluto valore naturalistico e paesaggistico, quali l'abete rosso di Rocchetta, il faggio di Colcerver di Pralongo, il frassino di Arsiera, il larice di Arsier, l'olmo montano di Fornesighe e l'abete rosso della Val dei Lof.

In tutte le aree di cui al presente punto in sede di P.I. le modalità di tutela e di eventuale fruizione verranno definite con particolare riferimento alle specie floristiche e faunistiche individuate nella Relazione tecnica preliminare e nel Quadro Conoscitivo del P.A.T. nell'ambito della definizione dell'Indice di Storie-Villa e dell'Indice di Pressione Antropica;

- b) gli iconemi. Elementi che, per il rilevante carico simbolico intrinseco, concorrono a definire l'identità del territorio. Rispetto ad essi (Fornesighe - abitato tipico - e la Chiesa di San Floriano) vanno garantite le principali vedute panoramiche ed i cono ottici privilegiati, mantenendoli liberi da ostacoli visivi. Sono ammesse deroghe solo per interventi di interesse strategico provinciale/regionale che rispettino, per quanto possibile, la presente prescrizione;

- c) i profili (skyline) dei rilievi dolomitici, i versanti rocciosi e ghiaiosi, l'assetto idrogeologico delle incisioni torrentizie e degli alvei fluviali e delle sabbie golenali. In particolare, i crinali sopra quota 1.600 m rappresentano elementi morfologici peculiari e caratteristici dell'area che ne definiscono anche le qualità paesaggistiche ed ambientali ed in quanto tali sono oggetto di tutela e salvaguardia. Il Comune, in sede di redazione del P.I., provvede ad integrare, ove opportuno, la disciplina dei crinali secondo nel rispetto delle seguenti direttive:

- il profilo non deve essere interessato da nuove costruzioni che, ove ammesse, dovranno avere il colmo ad una quota non minore di 25 ml rispetto al profilo prospettante ed ai suoi immediati intorno con l'eventuale motivata eccezione di rifugi, stazioni degli impianti di risalita, impianti di telecomunicazione;
- il profilo non può essere interessato da infrastrutture e tralicci relativi ad impianti per la produzione e trasporto di energia o di teletrasmissioni. Sono ammesse deroghe per impianti di interesse sovralocale, o di servizio a strutture esistenti, fatte salve le eventuali disposizioni ambientali in materia e comunque con direzione tendenzialmente ortogonale al profilo stesso;



- d) il perimetro dell'ambito delle "Dolomiti Unesco", con la distinzione fra Core Zone e Buffer Zone. Ancorché non comportante alcun vincolo diretto di tipo pianificatorio od amministrativo l'ambito Dolomiti Unesco richiede una modalità di gestione del patrimonio esistente improntata alla tutela del bene ed alla sostenibilità degli interventi previsti, rappresentando perciò uno specifico indirizzo per la pianificazione urbanistica sia sovraordinata che di dettaglio; l'eventuale recepimento del Piano di Gestione degli ambiti "Dolomiti UNESCO" elaborato da parte della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO, non costituirà procedura di variante al PAT e potrà essere effettuato in sede di PI.

Sono rappresentati nelle tav. 2a e 2b quali invarianti di natura ambientale e paesaggistica anche le principali caratterizzazioni del territorio aperto quali boschi, prati e pascoli, ancorché potenzialmente interessabili da interventi di trasformabilità secondo quanto previsto al successivo titolo III.

In particolare:

- e) i boschi: il P.A.T., in accordo con gli Enti preposti, favorisce le azioni tese alla manutenzione ed al miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, in particolare dei boschi di antico impianto come definiti all'art.18 delle presenti norme, attraverso attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, impedendo iniziative che ne possano compromettere l'integrità e consentendo invece attività (piste forestali, teleferiche, ecc.) che, con il parere favorevole degli enti di gestione e tutela, possano facilitare il raggiungimento di tali obiettivi o comunque non li ostacolano, anche eventualmente con l'utilizzo di azioni compensative; per le aree riconducibili a boschi di recente formazione o neoformazione forestali, come definiti all'art.18 delle presenti norme, vanno valutati prioritariamente gli interventi di taglio della massa vegetale e di ripristino delle aree prative, salvo il parere degli enti di gestione e la tutela in presenza di bosco d'alto fusto, formazioni antropogene di conifere e saliceti, aree di rimboschimento artificiale.

In tutte le aree boscate, ed in particolare per quelle di recente formazione, fra le attività da favorire rientrano anche quelle produttive a scopo energetico (produzione di biomassa per uso energetico) mirata all'impiego locale, per una valorizzazione delle risorse economiche e ambientali del territorio nell'ottica della sostenibilità;

- f) le aree a destinazione agricola (prati e prati/pascoli d'alpeggio). La morfologia del territorio e l'evoluzione socioeconomica rendono progressivamente sempre più circoscritte le aree sia a vocazione che a possibile utilizzo agricolo.

Per ragioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela dello spazio agricolo come zona di transizione, di sicurezza dei nuclei abitati rispetto al rischio da incendi, avvicinamento di selvatici e mantenimento del microclima, il P.A.T. ritiene tuttavia rilevante il mantenimento delle aree periurbane a destinazione agricola.

A questo scopo il P.A.T. non prevede sottrazione di superfici alle esigue aziende agricole vitali e strutturate operanti sul territorio e comunque, al fine di promuovere il mantenimento ed il recupero delle pratiche agricole tradizionali, la produzione di prodotti tipici e l'impiego di prodotti ecologicamente compatibili prevede:

- la definizione di "invarianti agricolo produttive" per i prati pascoli di fondovalle utilizzati, anche parzialmente, da aziende agricole e per i pascoli malghivi utilizzati da aziende agricole. In tali aree non è ammesso il rimboschimento, fatto salvi alberi da frutto, se non previsto da un apposito piano aziendale approvato;
- la riqualificazione delle parti di territorio agricolo degradate o abbandonate;
- il recupero delle pratiche agro-produttive tradizionali, indirizzando all'impiego di prodotti ecologicamente compatibili con gli ecosistemi rilevati e a produzioni tradizionali e tipiche;
- impegni a favore della biodiversità, per il mantenimento e/o ricostituzione degli elementi caratterizzanti gli ambiti dell'agricoltura tradizionale e per l'impiego di prodotti ecologicamente

compatibili nei piani aziendali che vengano eventualmente presentati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 11/04;

- la tutela o la promozione, anche mediante integrazioni, sostituzioni, nuovo impianto, di eventuali elementi caratteristici o di testimonianza storica quali alberi da frutto, alberature riparali, ecc..

Particolare interesse assumono per il P.A.T. i prati e pascoli d'alpeggio. Il P.A.T. favorisce il mantenimento e l'eventuale ripristino e miglioramento delle superfici a prato e pascolo che, a livello paesaggistico e naturalistico, rivestono una fondamentale importanza e appaiono sempre più interessati da fenomeni di rimboschimento spontaneo. A questo fine, il P.A.T. favorisce gli interventi di sfalcio con asporto del prodotto di sfalcio, nonché, anche ai sensi dell'art. 12 del nuovo P.T.R.C., la riduzione delle superfici boscate di recente formazione a favore del prato e delle radure, con il recupero degli spazi aperti ed infraperti afferenti alle zone boscate, da determinare con apposita relazione tecnica da parte di tecnico competente in riferimento allo stato di fatto ed eventualmente risalendo all'evoluzione colturale degli ultimi 25 anni.

Al fine della tutela e promozione di quanto sopra il P.A.T. vieta in ogni caso nelle aree costituite da prati e pascoli montani, nonché da prati di fondovalle e terrazzamenti agrari, qualora non interessati da interventi ammessi dalle tav. 4a e 4b e dal titolo III della presente normativa:

- l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse;
- i movimenti di terra superiori a 1.000 mc non finalizzati alle pratiche agricole tradizionali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico qualora il terreno non sia riportato al profilo originale;
- le nuove piantumazioni fatte salve le alberature da frutto;
- la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche, nonché l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili, o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- la creazione di nuovi allevamenti intensivi. Il P.I., sulla base di specifiche analisi, ed applicando i requisiti derivati dalla normativa vigente, provvede a disciplinare gli allevamenti non intensivi e gli allevamenti domestici:
  - a) definendo le caratteristiche e i parametri delle due tipologie;
  - b) stabilendo le distanze da mantenere dai confini, dalle strade, dai fabbricati residenziali, dai fabbricati non residenziali, dai confini comunali, dai pozzi idropotabili e dalle sorgenti;
  - c) indicando le eventuali possibilità di insediare eventuali nuovi allevamenti, in rapporto alla tipologia ed alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree;
  - d) prevedendo la possibilità di ampliamento di allevamenti esistenti, o la necessità di trasferimento di quelli incompatibili con i valori espressi dal territorio;
- l'asfaltatura delle strade bianche qualora non richiesto dalla presenza di pendenze, flussi di traffico significativi, condizioni di sicurezza.

#### art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale

Il P.A.T. riconosce le invarianti di natura storico – monumentale come componenti rappresentative delle trasformazioni antropiche del territorio provvedendo alla salvaguardia dei beni storico-culturali, ancorché non vincolati ai sensi della vigente legislazione, che costituiscono patrimonio documentale delle origini e della cultura locale e rappresentano fondamentali riferimenti per il paesaggio.

Tali invarianti, per le quali si prevede un'adeguata individuazione, catalogazione e tutela, da approfondire in sede di P.I., qualora non risulti esaustiva l'identificazione del P.A.T., sono:

- a) centri storici. Il P.A.T. individua i centri storici e gli aggregati di antica origine quali risorse antropiche di eccellenza nella descrizione dell'assetto storico-insediativo del territorio ed elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio, definendone nelle tav. 2a e 2b la perimetrazione secondo quanto previsto all'Atlante Regionale dei Centri Storici.



L'allegato 4b "Centri Storici", indicativo e non prescrittivo, individua i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo, al fine di definirne le principali caratteristiche e regole di crescita.

Nei centri storici gli interventi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di alterazione delle tipologie architettoniche tradizionali, garantendo in ogni caso il miglioramento degli standard abitativi ed un innalzamento della qualità della vita in tali ambiti.

Il P.I. completa il Quadro Conoscitivo aggiornando la schedatura del patrimonio edilizio, dei manufatti e degli spazi liberi all'interno dei centri storici, attribuendo a ciascun edificio e manufatto il proprio grado di tutela secondo quanto previsto all'art. 26.

Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da integrare i nuovi interventi ammissibili con l'esistente non alterandone la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici;

- b) strade di interesse storico. Il P.A.T. individua la viabilità storica extraurbana come elemento da sottoporre a tutela per il ruolo svolto nella formazione degli insediamenti, dei quali risulta opportuno conservare la memoria, incentivandone il recupero ed il riuso anche per scopi turistico-culturali.

Il P.I. provvede alla catalogazione e schedatura di tutti gli elementi lineari e puntuali che caratterizzano le strade di interesse storico: antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, muri di sostegno, fossati, cippi e antiche insegne e ne disciplina gli interventi possibili finalizzati alla loro tutela e recupero;

- c) ville, edifici rurali, edifici religiosi, edifici monumentali. Il P.I. dovrà introdurre specifiche misure per la tutela, salvaguardia e valorizzazione di tali beni storico-culturali, ai sensi del comma 3, art. 40 l.r. 11/04, integrando i beni individuati dal P.A.T. con eventuali ulteriori contesti figurativi di Ville e Parchi storici di ville, nonché di edifici appartenenti all'edilizia storica tradizionale o dell'architettura del Novecento sia isolati che inseriti in contesti urbani. Per tutti tali beni il P.I. prevede un adeguato grado di tutela finalizzato alla conservazione e al recupero dei loro caratteri originali. Fino all'approvazione del P.I. per gli edifici esistenti non saranno consentite variazioni della disciplina dei Gradi di Protezione secondo la ricognizione fatta dal PRG vigente, fatti salvi interventi di maggior tutela in quanto ammessi o previsti dalla normativa vigente;

- d) altri beni storico-culturali. Il P.I. scheda e cataloga i beni storico-culturali quali:

- gli elementi puntuali (ingressi delle miniere, calchere, ecc.);
- opere idrauliche di interesse storico-ambientale;
- manufatti della civiltà industriale;
- mulini, pozzi e fontane;
- le eventuali testimonianze archeologiche, in particolare in prossimità dei siti di precedenti ritrovamenti (Arsiera, ecc.).

Il P.I. prevede, per i manufatti più significativi, il recupero con destinazioni coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie e con interventi di salvaguardia delle parti più significative dal punto di vista storico-documentale, perseguendo una complessiva riqualificazione degli ambiti interessati.

## art. 10 - Fragilità

Il P.A.T. definisce le fragilità territoriali e le relative zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/04, definendo norme per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal pericolo di valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica.

Il P.A.T., al fine di perseguire la salvaguardia degli insediamenti e degli ecosistemi naturali, individua i fattori di rischio e vulnerabilità del territorio collegati allo sfruttamento delle risorse ed alle possibili calamità naturali.

Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del territorio relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica maggiore e minore, alla difesa delle erosioni, e comunque

nel programmare opere necessarie agli assetti agricoli, si debbono, di norma, utilizzare materiali e tecniche a minimo impatto ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale.

Ogni intervento di trasformazione del suolo e sottosuolo deve essere valutato in relazione alla stabilità dei terreni, entro un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi; tale valutazione dovrà indicare anche le eventuali opere di sostegno, gli interventi di sistemazione e di drenaggio delle acque che dovessero rendersi necessari e le operazioni di ripristino al fine di evitare l'erosione dei terreni.

Sono sempre ammessi, anche in deroga alle previsioni del P.A.T., gli interventi di emergenza e di riduzione del rischio connesso a disposizioni delle autorità superiori (provinciali, regionali, nazionali) da motivare adeguatamente nei relativi provvedimenti.

Qualora si verifichi l'identificazione di siti interessati da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, il P.I. ne definisce le misure di salvaguardia e riqualificazione secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata.

Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R.11/2001 la successiva pianificazione urbanistica dovrà coordinarsi con i Piani di Protezione Civile soprattutto riguardo alle aree e superfici destinate, in caso di emergenza, a ricoverare la popolazione. Si dovrà, in generale, raggiungere un numero adeguato di siti da destinarsi, in caso di necessità, ad aree di ricovero, sufficienti ad accogliere la popolazione dei comuni e da attrezzarsi con i servizi minimi indispensabili. Il PI dovrà considerare il ruolo multifunzionale di tali aree, consentendo per esse utilizzi compatibili con la conservazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della protezione civile, ed individuando gli interventi idonei per una migliore gestione delle emergenze. Nel caso in cui il P.I. identifichi su tali terreni azioni od opere incompatibili con le funzioni di protezione civile, dovranno essere reperite nuove aree idonee all'interno del confine comunale con preventiva modifica del Piano di Protezione Civile secondo l'iter previsto dalla normativa regionale vigente.

Alle aree interessate da incendi boschivi o prativi si applicano le limitazioni all'edificazione previste dall'art.10 L. 353/2000 unitamente alle disposizioni regionali di settore. Il Piano degli Interventi provvede a completarne l'individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

#### **art. 11 - Fragilità da rischio sismico**

Il P.A.T. considera le condizioni di rischio sismico in relazione alla vigente disciplina nazionale e provvede alla tutela e sicurezza del territorio in relazione alle specifiche caratteristiche geologiche e geotecniche locali.

La progettazione degli interventi in zona sismica, sia di tipo urbanistico ed edilizio che relativamente alle valutazioni di fattibilità per interventi rilevanti ed opere su vaste aree, va corredata da specifiche indagini geologiche e geotecniche, in base a quanto previsto dai D.M. 11/3/1988 e dal T.U. 14/1/2008. Tali indagini devono mettere in evidenza i caratteri e gli aspetti del territorio esaminato, compreso un congruo intorno geologico, suscettibili di anomalie nel comportamento dei terreni soggetti a sollecitazioni sismiche quali fenomeni di amplificazione, focalizzazione e riflessione multipla delle onde sismiche, fluidificazione o collasso dei terreni e franamento.

Vanno pertanto presi in considerazione con particolare attenzione gli aspetti litologici, geotecnici e strutturali quali:

- a) contatti laterali e verticali tra terreni a diversa rigidità o a comportamento meccanico significativamente differente;
- b) terreni con litologie favorevoli alla liquefazione, presenza di faglie superficiali con evidenti sintomi di recente attività;
- c) aspetti idrogeologici (presenza di falda e condizioni di saturazione dei terreni, ecc.);
- d) aspetti geomorfologici (ad esempio: zone sottoposte a rischio di frana, aree in forte acclività, alte scarpate, bruschi cambiamenti di pendenza, creste strette, morfologie sepolte).

Il P.I. predispose adeguate norme edilizie in sintonia con le disposizioni di cui al D.M. 16/6/1996 per quanto concerne sia la distanza tra gli edifici che l'altezza degli stessi in funzione alla larghezza delle strade, al fine di prevenire e/o ridurre danni a persone e cose.

## art. 12 - Fragilità geologiche e idrogeologiche

Il P.A.T. precisa le fragilità degli insediamenti nei confronti degli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici e riporta le condizioni di idoneità dei terreni alla trasformazione edilizia, secondo una classificazione conseguente alla normativa ed alle direttive della Regione Veneto che prevede tre classi di intervento:

- aree idonee;
- aree idonee a condizione;
- aree non idonee.

In particolare ciascuna di esse viene descritta e disciplinata come di seguito:

a) aree idonee. Ricadono in questa classe aree morfologicamente stabili, con pendenze limitate che permettono di sviluppare delle corrette pianificazioni urbanistiche e caratterizzate dalla presenza di terreni buoni dal punto di vista geotecnico ed idrogeologico. In queste aree non sono presenti situazioni di fragilità geologiche.

In queste zone si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (tra cui le nuove norme tecniche sulle costruzioni – D.M. 14 gennaio 2008), estesa ad un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'opera in progetto;

b) aree idonee a condizione. Questa classe comprende tutte le aree nelle quali, per poter conseguire un miglioramento delle caratteristiche e raggiungere le condizioni di idoneità (ossia di massima sicurezza per gli abitanti, le strutture e le infrastrutture) è necessario intervenire tramite opere di bonifica e sistemazione, opere di difesa, di salvaguardia e quant'altro.

Oltre all'osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare a quelle relative all'edificazione in zona sismica (nuove norme tecniche sulle costruzioni), l'edificazione di fabbricati o di ogni altro manufatto di interesse pubblico o privato deve verificare la natura dei terreni e la pericolosità dei siti sulla scorta delle indicazioni dell'indagine geologica, geotecnica, idrogeologica ed idraulica (effettuata da tecnico abilitato), con un grado di approfondimento rapportato all'importanza delle opere previste.

Le prescrizioni relative agli interventi in tali aree, suddivise per tipologia di elemento di rischio e fragilità, sono riportate all'Allegato "4c" alla presenti norme;

c) aree non idonee. Ricadono in questa classe tutte le aree appositamente perimetrate nella carta delle fragilità, e le aree perimetrate nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con i codici P3 e P4 (rischio elevato e molto elevato) sulle quali sono vigenti, sopra tutte, le norme del P.A.I. stesso. Vi ricadono inoltre tutte quelle zone del territorio nelle quali sono presenti condizioni morfologiche e ambientali sfavorevoli all'edificazione e qualsiasi altra forma di insediamento.

In queste aree è preclusa la nuova edificabilità e qualsiasi previsione di espansione prevista dal PAT, fatti salvi interventi relativi alla costruzione di attrezzature pubbliche e infrastrutture a rete compatibili con le caratteristiche geomorfologiche dell'area fatti salvi gli usi agricoli (pascoli, piantagioni, ecc.); qualsiasi intervento deve essere preceduto da una relazione geologica tecnica e/o idraulica firmata da tecnico abilitato, mirata alla definizione dei fenomeni di rischio, all'individuazione delle opere necessarie per la difesa e al rapporto tra l'opera prevista e il fenomeno atteso.

In sede di formazione o revisione del P.I., per l'ambito delle aree non idonee, va favorita la delocalizzazione delle presenze residenziali stabili, qualora possibile anche con l'utilizzo di modalità perequative e di compensazione e credito edilizio, e coordinati con le competenti Autorità gli interventi per la rimozione delle principali condizioni di rischio per la presenza dell'uomo.

Il P.I. potrà prevedere, a seguito di specifiche indagini, una maggiore definizione delle aree a diversa compatibilità geologica.

Le prescrizioni relative agli interventi in tali aree, suddivise per tipologia di elemento di rischio e fragilità, sono riportate all'Allegato "4c" alla presenti norme.

### art. 13 - Fragilità idrauliche

Nelle tav. 3, 7 e 9 il P.A.T. indica la rete idrografica principale e individua tra le aree e gli elementi soggetti a rischio idraulico, le aree storicamente allagate o a ristagno idrico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di persone e cose, assicurando la stabilità dell'ambiente fisico e naturale.

Il P.A.T. individua le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/04 e completa le disposizioni in relazione al grado di rischio per la permanenza umana, definite prioritariamente dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e dalle relative classi di pericolosità da P1 a P4.

In particolare le misure compensative agli interventi in tali aree riguardano:

- prescrizioni generali di cui tenere conto sistematicamente, ogni qualvolta si opera una trasformazione del territorio;
- prescrizioni relative alle aree fluviali;
- interventi finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica;
- principio dell'invarianza idraulica nella redazione dei P.I.

Per ciascuna di esse, in particolare:

- a) prescrizioni generali: all'interno degli ambiti fluviali dei corsi d'acqua permanenti, ove per ambito fluviale si intendono le sponde e gli argini dei fiumi torrenti e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone di cui all'art. 41 L.R. 11/04 lettera g) punto 1, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio.

I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tominati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini ed alla produzione di energia idroelettrica.

La chiusura o tominatura di fossati e canali deve essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi alternativi che ne ripropongano la funzione in termini sia di volumi di invaso che di smaltimento delle acque.

Le eventuali tominature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da scongiurare possibili ostruzioni. Nel caso siano interessati canali pubblici, deve essere lasciata libera da ostacoli ed impedimenti una fascia di rispetto della larghezza di almeno 4 m, indispensabile per il transito dei mezzi addetti alla manutenzione, mentre sono vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m, ai sensi del R.D. 386/1904 e del R.D. 523/1904 e s.m.i.; il P.I. prevederà la possibilità di attivazione del credito edilizio per interventi di difesa e sistemazione idraulica, ivi comprese piste di accesso in fregio alle arginature, in particolare nelle aree fluviali e di pericolosità idraulica. Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua.

Nei casi in cui non siano intervenuti interventi di mitigazione del rischio idraulico successivamente ad eventi esondativi, ovvero non siano disponibili studi idrologico idraulici specifici, ovvero non sussistano specifici strumenti di pianificazione che già prevedano il caso del rischio idraulico, tutte le aree storicamente soggette ad allagamento sono state considerate pericolose con pericolosità P2.

- b) interventi ammissibili in aree a pericolosità idraulica: la tav.9 e la relazione idraulica al punto 8.2 individuano le aree del territorio soggette alle diverse classi di pericolosità idraulica P2, P3 e P4 e gli interventi in esse ammissibili con riferimento alla normativa del Piano di Assetto Idrogeologico del Piave (P.A.I.) ed alla DGR 3.475/2010;
- c) aree fluviali: le aree fluviali individuate alla tav. 9 e comunque i territori compresi all'interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici, sono classificate con il grado di pericolosità idraulica P4;
- d) interventi finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica: le tav.4 e 9 individuano, al fine di assicurare l'efficacia delle difese idrauliche esistenti in riva destra del torrente Mareson in località



Sommariva, la previsione di prolungamento del muro d'argine esistente fino all'innesto della scarpata retrostante;

- e) principio dell'invarianza idraulica nella redazione dei P.I.: i P.I. dovranno essere corredati di una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) ai sensi della D.G.R.V.n. 2948/2009 secondo quanto indicato nelle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. 107/2009).

Le Valutazioni di Compatibilità Idraulica potranno mantenere come riferimento le precipitazioni di progetto della VCI di P.A.T., tuttavia, per il calcolo delle portate scaricabili nel reticolo idrografico ricettore e dei volumi da destinare alla laminazione, dovrà essere valutata l'effettiva superficie impermeabilizzata secondo le previsioni di P.I..

La redazione delle Valutazioni di Compatibilità seguiranno l'impostazione tecnica e le modalità d'intervento previste ai par. 8.4 e 8.4.1 della Relazione Tecnica della VCI del P.A.T..

Ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/2004 su tutto il territorio è prescritto un arretramento minimo dei nuovi fabbricati dal limite demaniale o dall'unghia esterna dell'argine di:

- m. 100 per il Lago di Pontesei;
- m. 30 per i torrenti Maè, Pramper, Mareson, Cervegana, Malisia, Moiazza, Ru Tort, Ru de Bosconero, oltre ai rimanenti torrenti e canali. Limitatamente al primo P.I. valgono le minori distanze in vigore nel vigente P.R.G. qualora compatibili con le vigenti norme di legge.

Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma precedente, fatte salve ulteriori deroghe previo parere dell'autorità competente.

Analoghi criteri di rispetto dovranno essere previsti a protezione delle sorgenti e degli specchi d'acqua minori, per i quali è prevista una fascia di rispetto di 10 m non derogabili.

#### **art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative**

Il P.A.T. identifica come possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici quali:

- a) infrastrutture e siti fonti di rischio. Sono rappresentate da:

- depuratori e fognature;
- metanodotti;
- centrali elettriche ed elettrodotti principali;
- antenne radiofoniche, televisive, di telefonia mobile;
- insediamenti produttivi;
- allevamenti intensivi;
- fonti di possibile inquinamento atmosferico;
- fonti di possibile inquinamento da rumore.
- siti contaminati e siti industriali attivi e dismessi.

Il Comune, in sede di formazione o revisione del P.I., completa, aggiorna e precisa i siti a rischio e si attiva, congiuntamente agli enti competenti, per i necessari interventi di tutela e bonifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Nei siti adibiti a discariche il P.I. richiama gli adempimenti di controllo e monitoraggio a carico dei soggetti competenti ai sensi del D.lgs. 36/2003 e successive modifiche.

Il Comune prevede in sede di P.I. la nuova localizzazione o la rilocalizzazione in caso di attività a rischio per la presenza umana e per gli elementi di particolare valenza ambientale e naturalistica, dei siti di radioemissioni per telecomunicazioni, indicandone il livello di rischio ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per le infrastrutture e i siti fonti di rischio va comunque prevista una fascia perimetrale costituita da specie arboree ed arbustive locali, per una profondità adeguata a garantire, nel suo pieno sviluppo, il

mascheramento completo degli impianti e del sito, nonché adeguato filtro per l'attenuazione di rumori ed eventuali emissioni;

- b) elettrodotti. La realizzazione di impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dovrà tener conto della diversa morfologia e delle caratteristiche geologiche e idrologiche del territorio.

Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità competente solo previa contestuale adozione di misure di riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente.

La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati lungo la viabilità esistente. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:

- reti interrate in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
- cabine interne ad edifici esistenti in centro storico ed in zone residenziali e produttive;
- reti aeree in cavo cordato isolato all'interno di aree boscate, con adeguate garanzie di mascheramento.

Gli impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione dovranno essere realizzati con cavo cordato isolato all'interno di aree boscate e negli altri casi esclusivamente con cavo interrato.

Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali, creste e orizzonti panoramici, rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici, essendo favorito in tal caso l'interramento anche in deroga a quanto consentito ai precedenti articoli o, in alternativa, la modifica del tracciato;

- c) estrazioni. Il P.A.T. tutela le risorse estrattive locali e ne orienta l'utilizzo in sintonia con la vigente legislazione, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali, secondo il principio della sostenibilità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Per le cave dismesse è previsto il recupero dei luoghi attraverso interventi di mitigazione ambientale finalizzati a ricompattare le morfologie e l'habitat naturale.

Il P.A.T. valuta il consumo delle risorse non rinnovabili in relazione alle principali necessità di impiego espresse prioritariamente nel proprio territorio;

- d) siti contaminati, siti industriali attivi e dismessi: tutte le previsioni di trasformazioni o riqualificazioni urbanistiche e ambientali di aree oggetto di bonifica e di siti industriali attivi o dismessi devono essere corredate da uno specifico studio geologico e ambientale che definisca puntualmente tutti gli elementi circa eventuali passività ambientali e l'eventuale livello di pericolo, basato su analisi in sito e corredato da verifiche dettagliate che ne comprovino la fattibilità e compatibilità, fatta salva la valutazione del grado di approfondimento dello studio suddetto in relazione all'entità, complessità e al contesto della trasformazione o riqualificazione del caso.

In linea di principio e fatte salve le scelte progettuali all'uopo mirate, nelle aree soggette a procedimenti tecnici ed amministrativi di bonifica e ripristino ambientale è vietata la realizzazione di nuove opere, fino a conclusione del procedimento e alla certificazione o presa d'atto, anche per stralci, di avvenuta bonifica.

Dovranno essere previste adeguate forme di aggiornamento dei data base comunali relativamente alle aree che sono state interessate o che sono potenzialmente interessate da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;

- e) radon: Per quanto concerne la prevenzione del rischio da alto potenziale di radon, come definito dalla DGRV n.79 del 18/01/2002, il P.I. dovrà prevedere appropriate disposizioni, tra cui:



- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
- la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti contro terra;
- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
- la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti.

### TITOLO III - TRASFORMABILITA'

#### capo I° - il territorio aperto

##### art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav. 4a e 4b)

Il P.A.T. identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:

- a) per il sistema naturalistico-ambientale:
  - il recepimento di piani/indirizzi sovracomunali (Piano per il Parco, S.I.C., ecc.);
  - la fruizione pubblica e sostenibile degli spazi aperti;
  - la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali;
  - il contenimento energetico, l'uso di energia rinnovabile e la riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti;
  - il preservare e promuovere le risorse naturali;
- b) per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:
  - il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della qualità della vita;
  - la riqualificazione urbana ed edilizia in una logica di sostenibilità;
  - l'uso sostenibile delle risorse territoriali, con particolare riguardo ad acqua e suolo;
  - il recupero prioritario dei centri storici;
  - la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi sovracomunali;
  - la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici;
  - la conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario;
  - il preservare e promuovere le risorse storico-culturali;
- c) per il sistema produttivo:
  - lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";
  - la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente;
- d) per il sistema della mobilità:
  - la ridefinizione delle infrastrutture di mobilità, del sistema dei parcheggi e di interscambio;
  - l'adeguamento della dotazione di standard di servizio alla viabilità;
  - la mobilità urbana sostenibile;
- e) per il sistema turistico-ricettivo:
  - l'evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche;
  - il rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i flussi turistici.

Il P.A.T. viene impostato su tale sistema di obiettivi, traducendolo progettualmente, oltre che nella presente normativa, nelle tav. 4a e 4b della "Trasformabilità".

Ove non espressamente previsto ed ammesso tutti gli interventi di cui al presente titolo III non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di dimensionamento ed utilizzo della SAUT previsti dal PAT.

Il limite massimo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile è stato determinato sulla base degli Atti di Indirizzo di cui all'art.50 comma 1, lett. c) L.R. 11/2004, così come definiti dalla DGRV n.3650 del 25/11/2008 - Allegato A. Il P.A.T. dispone di 191.457mq di SAU massima trasformabile.

In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.

##### art. 16 - Armatura ambientale

Al fine di descrivere i valori naturalistici presenti, il Piano di Assetto del Territorio suddivide il territorio in ambiti che possono considerarsi omogenei per gli aspetti geografico-naturalistici e paesaggistici, definiti come "unità paesaggistiche":

A) unità paesaggistica delle rocce e delle mughete. Costituita da ambiti inospitali e poco adatti o non

adatti per nulla alla presenza animale o vegetale, localizzati principalmente nelle zone di alta montagna orientali e meridionali del territorio comunale;

- B) unità paesaggistica dei lariceti. Localizzate ai margini degli ambiti rocciosi, queste aree sono il primo ambiente ricco di vegetazione non solo boschiva che si incontra scendendo dalle cime dei monti e si differenziano dalle altre aree a bosco di conifere per la colorazione che assumono durante il periodo autunnale/invernale;
- C) unità paesaggistica degli abieteti e delle peccete. Tali aree interessano gran parte del territorio comunale, soprattutto in corrispondenza dei solchi vallivi e delle zone urbanizzate. La quota media alla quale si estende Forno di Zoldo fa sì che la vegetazione boschiva presente sia prevalentemente di conifere, in questo caso abeti bianchi e rossi;
- D) unità paesaggistica dei centri abitati. Situato nella zona centro-occidentale del Comune, si estende in senso longitudinale inglobando al proprio interno tutti i nuclei urbani del territorio del P.A.T., ad eccezione di Arsiera, Cercenà e Colcerver. Si tratta di un ambito che si sviluppa tra gli 800 e i 1000 metri di quota, lungo le valli dei torrenti Maè, Pramper e Mareson. Caratteristica principale di tale contesto è la presenza dei centri abitati che, intervallati da radure e prati, creano una composizione paesaggistica unica costituita da edificato e ambiente naturale.

Il P.A.T. riconosce tali forme principali di paesaggio e ne tutela il mantenimento, prevedendo come direttiva per il P.I. il divieto all'attivazione di politiche ed iniziative che ne possano compromettere la peculiarità e, in caso di riconoscimento di situazioni di tal genere, la predisposizione di idonee misure di recupero, da attivare eventualmente in caso di necessità anche attraverso idonea variante al P.A.T..

Il P.A.T., in accordo con il Quadro Conoscitivo, riconosce i differenti valori ecologici ed ambientali del territorio e ne individua cinque classi secondo quanto previsto alla tav. 8 "Carta del Valore Ecologico":

**1. aree di valore ecologico elevato.** Si tratta di ambiti che comprendono:

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- Core Areas, corridoi ecologici, Stepping Stones, zone umide, biotopi;
- l'idrografia;

**2. aree di valore ecologico buono.** Si tratta di ambiti che comprendono:

- le morfologie rupestri;
- i prati e i pascoli di alta quota;
- il bosco di antico impianto;
- le buffer zones;
- le aree golenali;

**3. aree di valore ecologico significativo.** Si tratta di ambiti che comprendono:

- il territorio aperto costituito dall'agricoltura e dai prati;
- il bosco di recente formazione;
- il bosco a copertura insufficiente;

**4. aree di valore ecologico scarso.** Si tratta di ambiti che comprendono:

- le aree urbanizzate consolidate;
- l'edificato diffuso;
- le zone produttive;
- le aree dei servizi esistenti;
- la viabilità minore;
- le aree di ex-cava;

**5. aree di valore ecologico basso.** Si tratta di ambiti che comprendono:



- le aree di frana;
- le aree di depuratore;
- gli elettrodotti;
- le aree con impianti di comunicazione ad uso pubblico;
- la viabilità principale.

Il P.A.T. orienta le attività e gli interventi ammessi, ovunque possibile, al rispetto dell'ambiente come desunto dal suo valore ecologico, garantendo la conservazione e funzionalità del sistema ecologico, la difesa dei corridoi ecologici principali e delle zone di valore ecologico buono ed elevato.

Per aspetti di propria competenza assume indirizzi e normative finalizzate:

- all'utilizzo sostenibile delle aree aperte considerate comunque come aree di significativa importanza che garantiscono il collegamento fra le Core Areas;
- alla conservazione degli habitat che sono stati originati dalle tradizionali attività agronomiche;
- alla riduzione delle superfici boscate di recente formazione su aree utilizzate a prato, favorendo il ripristino delle preesistenti condizioni;
- al miglioramento dei boschi attraverso gestioni consone al rispetto della funzionalità ecologica;
- alla conservazione dell'efficienza idraulica e dell'equipaggiamento arboreo ed arbustivo dei corsi d'acqua, quali fondamentali elementi di connessione interambientale.

Il P.A.T. favorisce la lotta biologica e la riduzione dell'impiego di antiparassitari, in particolare nella promozione di prodotti tipici o di nicchia, anche attraverso il recupero – mantenimento degli elementi costituenti la rete ecologica.

#### art. 17 – Parchi e aree protette

Il P.A.T. riconosce all'interno del proprio territorio le aree a parco previste dalla normativa nazionale (L. n. 67/1988) e regionale (DCR n. 250/1991, l.r. 11/2004 n.11 artt.13 e 19, l.r. n. 40/1984), identificate in:

- Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- parco-riserva naturale regionale "Monte Pelmo";
- area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale "Val Tovanella e Bosconero".

Relativamente a tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

- a) Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Il P.A.T. recepisce il Piano del Parco (G.U. n. 21/2001):
- perimetrando un apposito ATO, lo 01, al fine di evidenziare l'importanza della presenza dell'area protetta, e precisandone la specifica normativa;
  - riportando sulla strumentazione urbanistica comunale la zonizzazione funzionale del Piano del Parco distinta in "riserva generale orientata di tipo B1", "area di protezione", "area di promozione economica e sociale";
  - coordinando la disciplina delle aree naturali contigue esterne, al fine di creare delle "buffer zones" fra il Parco e gli ambiti a maggior antropizzazione;
  - recependo le indicazioni del Piano del Parco, ancorché esterne allo stesso, relative al sentiero-natura multitematico, al Punto Informazioni a Forno di Zoldo e all'area attrezzata in loc. Pian de la Fopa;
  - prevedendo appositi terminal per l'accessibilità al Parco, da attrezzare con adeguati spazi a parcheggio e relative infrastrutture, dai quali poter attivare servizi di trasporto con navetta;
  - richiamando come disciplina sovraordinata all'interno dell'ATO 01 la normativa del Piano del Parco e sue successive varianti ed operando per la tutela delle aree limitrofe secondo gli indirizzi (art. 7 delle N.d.A.) del Piano del Parco;



- b) parco-riserva naturale regionale "Monte Pelmo" e area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale "Val Tovanella e Bosconero". Per tali aree si applicano le disposizioni di progetto, fatte salve le norme di salvaguardia del vigente P.T.R.C.. A seguito dell'approvazione del nuovo P.T.R.C. adottato (DGR n. 372/2009) ed alla decadenza dell'attuale salvaguardia, le aree potranno essere oggetto di una variante al P.A.T. per ridefinirne i valori di interesse storico-culturale e naturalistico-ambientale, nonché le attività e gli interventi compatibili. In tale sede è opportuno il coordinamento con i Comuni contermini interessati dalla medesima perimetrazione.

## art. 18 - Il bosco

L'unità paesaggistica dei versanti boscati definita all'art. 16 è individuata in base alle aree di vincolo di destinazione forestale di cui alle tav. 1a e 1b e 2a e 2b, da considerarsi prevalente quale riferimento in caso di interventi in aree boscate.

Le aree boscate individuate sono a loro volta riconducibili alle seguenti categorie:

- 1) **boschi di antico impianto;**
- 2) **boschi di recente formazione;**
- 3) **boschi a copertura insufficiente.**

### 1. "Boschi di antico impianto"

Per **"boschi di antico impianto"** si intendono le superfici che, alla data di redazione del PAT, sono governate a bosco da almeno 25 anni. Si tratta di aree che il Piano intende tutelare, a prescindere dalla composizione tipologica e dalla forma di governo, riconoscendone le funzioni ecologica, paesaggistica, produttiva e socioeconomica in conformità con quanto previsto dalla specifica pianificazione in materia forestale.

Il P.A.T., in accordo con gli enti preposti, favorisce le azioni tese alla manutenzione ed al miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, in particolare dei boschi di antico impianto, attraverso attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, impedendo iniziative che ne possano compromettere l'integrità e consentendo invece attività (piste forestali, teleferiche, ecc.) che, con parere favorevole degli enti di gestione e tutela, possano facilitare il raggiungimento di tali obiettivi o comunque non li ostacolano, anche eventualmente con l'utilizzo di azioni compensative.

Il P.I. potrà, attraverso un approfondimento delle analisi con riscontro sullo stato di fatto, individuare il perimetro del bosco di antico impianto senza costituire variante al P.A.T..

Per gli ambiti boscati di antico impianto si prevede anche che gli interventi che ne possano compromettere la consistenza o la struttura siano sempre eseguiti con attenzione agli spazi di intervisibilità, cercando di favorire la permanenza di quote arboree. Nelle normali operazioni selvicolturali, particolarmente all'interno delle aree protette, è importante che i criteri di utilizzo siano orientati al mantenimento o all'incremento dei livelli di biodiversità.

Si prevede inoltre che eventuali interventi che possano compromettere i caratteri o la continuità dei boschi di antico impianto siano eseguiti facendo attenzione a non minarne la qualità biologica. Con riferimento alle utilizzazioni a fini produttivi, è necessario valutare il posizionamento di eventuali funi per l'esbosco, in relazione all'eventuale impatto sul paesaggio.

Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco, purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43 e della Direttiva "Uccelli" e non comportino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate.

Il P.I., all'interno del bosco di antico impianto, dovrà censire e disciplinare i principali oggetti e manufatti della cultura materiale e della tradizione locale, oltre agli antichi percorsi, sentieri, mulattiere e strade forestali.

L'eliminazione, la riduzione e la riconversione colturale (in seminativo, frutteto, ecc.) sono possibili nei limiti e con le modalità previste dalla vigente legislazione, previo parere degli organi regionali competenti e fatte salve le opere a servizio dei boschi e dei pascoli; non deve comunque essere compromessa l'integrità del bosco limitrofo.

Il recupero di impianti artificiali di conifere realizzati in applicazione al RD 3267/1923 (artt.39, 54, 91), potrà essere attuato subordinatamente all'autorizzazione prevista dall'art.15 della LR 52/78.

Sono comunque sempre possibili gli interventi di difesa idrogeologica.

## 2. "Boschi di recente formazione"

Per "**boschi di recente formazione**" si intendono le aree boscate costituite o in via di costituzione anche a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli, nei quali l'attività colturale è stata sospesa negli ultimi decenni e in particolare negli ultimi 25 anni. Afferenti a questa compagine arborea sono anche e quei settori boscati riconducibili alla categoria delle "neoformazioni forestali", cioè formazioni con età generalmente non superiore a 25 anni, per le quali non è possibile individuare una precisa linea colturale, insediati su terreni agricoli abbandonati, catastalmente classificati come prati, pascoli, prato-pascoli, coltivati.

Queste aree boscate caratterizzate da uno sviluppo rapido, caotico e spesso senza una razionale gestione selvicolturale hanno determinato, negli ultimi decenni, la chiusura dei quadri paesaggistici e la perdita di terreni agricoli.

Tale fenomeno, connesso alla perdita progressiva di taluni equilibri paesaggistici, è ancora più evidente in prossimità delle aree urbanizzate.

Per tutte le tipologie di bosco di recente formazione è ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e della stabilità dei versanti), sia per scopi paesaggistici, sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi ed in conformità alle esigenze di sicurezza, sia per finalità produttive.

Il P.I. potrà, attraverso un approfondimento delle analisi con riscontro sullo stato di fatto, verificare il perimetro del bosco e proporre limitate modifiche in relazione alla scala di lettura. Tali modifiche non costituiscono variante al P.A.T..

Per i boschi di recente formazione si prevede che, in conformità anche con quanto dettato dalla pianificazione di settore in materia forestale, siano da acconsentire gli interventi rivolti al controllo dell'avanzata del bosco, soprattutto quando questa sia avvenuta a scapito di prati.

Per essi si prevede inoltre che, laddove non siano interessati pascoli ancora caricati o situazioni di particolare pregio ambientale, si possa assecondare l'evoluzione naturale.

Sono ammesse la riduzione e la riconversione colturale permanente in pascolo, prato-pascolo, seminativo, frutteto, ecc., dei boschi di recente formazione, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15 della l.r. 52/78 da parte della competente autorità forestale. L'autorità forestale, nel rilasciare detta autorizzazione, valuta la necessità o meno dell'adozione delle misure compensative secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15 della l.r. 52/78.

Dalla riconversione colturale saranno escluse di norma le formazioni boscate comprese in compagini arboree affermate

Particolare attenzione dovrà essere posta all'eventuale riconversione colturale di formazioni riparie che, seppur inquadrabili talvolta come neoformazioni, costituiscono importanti formazioni a difesa di aree soggette a dissesto idrogeologico, come pure alle formazioni boscate più giovani e con sviluppo per lo più lineare e che possono costituire importanti elementi di connessione ecologica tra settori boscati già affermati.

Prioritariamente per i settori boscati riconducibili a "neoformazioni forestali" in sede di P.I., è possibile prevedere un recupero colturale con la riduzione di tali superfici boscate in assenza di misure compensative di cui all'art. 15, comma 3 della l.r. 52/78 ed in coerenza con quanto definito nei provvedimenti regionali di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 4808/1997 e n. 1112/2000.

### 3. "Boschi a copertura insufficiente"

Per **"boschi a copertura insufficiente"** si intendono le aree boscate con copertura arborea tra il 10 e il 20% che possono evolversi verso una destinazione a bosco secondo i parametri previsti dall'art.14 della L.R. 52/78, come modificata dalla L.R.35/2012.

Il P.I. provvederà a delimitare tali aree senza costituire variante al P.A.T..

#### art. 19 – Usi civici

Le tav. 1a e 1b ricomprendono, nella voce "Vincolo paesaggistico", le aree soggette ad uso civico. Si tratta di aree inalienabili, inusucapibili e soggette al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nelle quali il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Tali aree, disciplinate dalla L. 1766/1927 e dalla l.r. 31/1994, sono in ogni caso assoggettate al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, così come previsto all'art. 5 punto a) della presente normativa.

A titolo di direttiva, il P.I. prevede l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo e delle tav. 1a e 1b ad avvenuta chiusura del procedimento di accertamento delle terre di uso civico di cui all'art.4 della l.r. 31/1994; tale aggiornamento non costituisce variante al P.A.T..

L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione. Tale autorizzazione regionale può essere rilasciata ai sensi dell'art.8 della LR 31/94 e dell'art.12 della L.1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'art.41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico.

Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico on terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art.8 della LR 31/94 e all'art.12 della L. 1766/1927 sono nulli.

Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

#### art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive

Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.

Su queste aree il P.A.T. promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione e l'introduzione di nuove colture a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia biologica e promuovendo il turismo cosiddetto verde o ambientale.

Dovranno essere perseguite le massime sinergie fra attività agricola, turismo ambientale, naturalistico e didattico, escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-zootecnici locali e turismo enogastronomico.

Il P.A.T. favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e dà supporto alle forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali.

Il P.A.T. incentiva la riconversione alla coltura ortofrutticola di aree attualmente a prevalenza prativa.

Le superfici agricole, prative e pascolive sono in certa misura caratterizzate da un edificato di origine rurale che per una buona parte non è utilizzato.

Tale patrimonio edilizio è il risultato di una secolare economia agricola e il P.A.T. ne promuove un recupero delle funzioni originarie ai fini del presidio del territorio ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola sempre finalizzata alla manutenzione e al miglioramento del territorio.

Il P.I.:

a) individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine ed una puntuale schedatura e meglio specificandole ai sensi dell'art.8 - "Invarianti di natura ambientale e paesaggistica", lett.f) - "Aree a destinazione agricola" delle presenti NT;

b) individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, ferme restando le previsioni del vigente P.R.G. comunale;

c) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo ad ognuno di essi la possibilità di ampliamenti volumetrici con destinazione residenziale, nel rispetto della legislazione urbanistica regionale, delle disposizioni normative, del dimensionamento e della SAU definiti dal PAT;

d) nelle aree agricole potrà prevedere interventi di trasformazione solo nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;

e) potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, sia pur solo nell'ambito degli interventi riferiti alle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, con l'esclusione delle superfici a prato e pascolo, nel rispetto della legislazione urbanistica regionale, delle disposizioni normative, del dimensionamento e della SAU definiti dal PAT;

f) ammette interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione anche all'interno delle aree di pertinenza degli edifici rurali e delle case sparse di antico impianto ma in conformità ad eventuali gradi di tutela architettonica;

g) ammette eventuali interventi di riqualificazione delle zone agricole, prative e pascolive mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico opere incongrue, eliminazione di elementi di degrado, o realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, determinando un credito edilizio di cui all'art. 23;

h) prevede l'integrazione della viabilità silvo pastorale finalizzata ad interventi di recupero e manutenzione delle superfici boschive, malghive e prative nonché degli interventi di recupero colturale finalizzati al ciclo energetico delle biomasse;

## art. 21 - Edificabilità in zona agricola

Il P.A.T.:

- a) promuove la valorizzazione del territorio rurale con riguardo alla salvaguardia dell'ambiente montano e definisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione colturale ed infrastrutturazione del territorio rurale;
- b) individua nella prosecuzione di una agricoltura non intensiva, anche se non condotta a titolo imprenditoriale, maggiori garanzie per la conservazione e tutela della biodiversità e del paesaggio;
- c) ammette la nuova edificabilità per interventi edilizi in funzione dell'attività agricola entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/04 e successive modifiche;
- d) promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, definendo i criteri per gli interventi sugli edifici e gli annessi agricoli non più funzionali al fondo o in stato di abbandono, e favorisce il riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni paesaggistiche ed ambientali.

Il Comune, in sede di formazione del Piano degli Interventi (P.I.), individua le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali e le peculiarità forestali, verifica inoltre puntualmente la possibilità per il recupero delle strutture edilizie esistenti sulla scorta dei seguenti criteri:

1. L'utilizzo a **residenza stabile** degli immobili esistenti è consentito nei seguenti casi e condizioni:
  - edifici già utilizzati a residenza, ancorché in attuale stato di abbandono;
  - annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo;
  - disponibilità di un idoneo accesso veicolare almeno alle prossimità dell'edificio;
  - possibilità di collegamento alle reti di approvvigionamento e smaltimento o di soluzioni alternative normativamente idonee;





- impegno a provvedere in proprio all'approvvigionamento e smaltimento in forma autonoma nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
  - consistenza volumetrica non superiore a 1200 mc e non inferiore a 150 mc salvo eventuali differenziazioni territoriali entro tali limiti di competenza di ciascun P.I.;
2. l'utilizzo a **ricovero temporaneo** per persone e cose è consentito sugli immobili esistenti nei seguenti casi e condizioni:
- annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo, ancorché recuperati ai sensi della vigente legislazione;
  - disponibilità di un idoneo accesso veicolare e, in caso di accesso inadeguato, impegno a non richiedere adeguamenti viari;
  - impegno a non richiedere, qualora non presenti, allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di smaltimento.

Il P.I. inoltre:

- a) individua gli ambiti per la tutela delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti;
- b) definisce le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;
- c) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo;
- d) consente gli interventi di miglioramento fondiario e riqualificazione delle aree agricole nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
- e) prevede le modalità per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, nel rispetto delle presenti norme;
- f) definisce i criteri per gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione degli edifici in zona agricola, nel rispetto dei valori storico-culturali;
- g) localizza gli interventi di riqualificazione delle zone agricole mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti problemi di inquinamento del territorio, anche attraverso il credito edilizio di cui all'art. 23;
- h) definisce le modalità di intervento per l'accorpamento dei volumi accessori incongrui esistenti;
- i) disciplina la tipologia edilizia dell'"altana in legno" funzionale all'osservazione della fauna, assimilabile ai piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5 ter della l.r. 11/04, e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo o nelle radure.
- j) individua, anche con ricorso all'istituto del credito edilizio di cui all'art.23 delle presenti norme, gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona agricola che presentano comprovate motivazioni di instabilità geologica o idrogeologica, riconducibili a problematiche statiche e di tutela della pubblica incolumità, asseverate da parte di un tecnico abilitato. L'area prevista per la ricostruzione, solo se non boscata o radura in area boscata da asseverare come tale da parte di tecnico abilitato, sarà la più prossima alla localizzazione originale tale da garantire adeguate condizioni idrauliche ed idrogeologiche.

#### Strutture agricolo-produttive

La trasformazione in residenza di ex annessi agricoli non più funzionali implica l'impossibilità di realizzare nuovi annessi agricoli sull'intera azienda, a meno di riconversioni colturali certificate dal Programma di Sviluppo Aziendale, in accordo con la vigente normativa sovraordinata.

#### Destinazioni d'uso

Per i fabbricati con strutture inadeguate e destinazioni non compatibili con la zona agricola sanati a seguito del condono edilizio sono ammessi interventi di manutenzione delle strutture esistenti con il mantenimento delle destinazioni condonate. Al solo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e

provvedere al riordino degli insediamenti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione e/o ristrutturazione con destinazioni compatibili con la zona agricola.

Il cambio d'uso di edifici non più funzionali al fondo agricolo a seguito di analisi redatta secondo i disposti della normativa regionale vigente dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi, salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale ed il rispetto delle tradizioni locali, fatta salva l'eventuale incoerenza tipologica dei manufatti preesistenti. Tra le destinazioni possibili è privilegiata la funzione residenziale stabile; sono inoltre possibili le attività di agriturismo e la commercializzazione dei prodotti del fondo. Il P.I. potrà valutare l'opportunità di introdurre destinazioni ricettive, per un turismo diffuso e compatibile con i valori storico-culturali ed ambientali presenti.

Il cambio di destinazione degli edifici non più funzionali al fondo agricolo in residenza stabile è ammesso a condizione che il proprietario si impegni a mantenere integro sotto il profilo ambientale, idrogeologico e forestale il terreno di pertinenza dell'edificio storicamente rilevabile; eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria sono a carico del richiedente.

Tale superficie andrà vincolata all'edificio con apposito atto che dovrà prevedere la non alienabilità dell'edificio in modo disgiunto dal terreno di pertinenza per un periodo non inferiore a dieci anni. In ogni caso, il terreno esaurisce la propria capacità edificatoria e non è computabile ai fini dell'edificabilità ai sensi della l.r. 11/04.

Per gli edifici esistenti è ammessa la disciplina del vigente P.R.G., ad esclusione dei cambi di destinazione d'uso di cui alla l.r. 18/2006. Tali disposizioni, ivi compreso i cambi di destinazione d'uso puntualmente individuati, potranno essere modificate dal P.I. secondo quanto ammesso dalla normativa vigente.

L'accesso ai fabbricati rurali, ivi compresi quelli ammessi a cambio di destinazione d'uso, deve avvenire attraverso strade comunali, vicinali, interpoderali esistenti, ovvero, in via prioritaria, attraverso il recupero, con eventuale adeguamento, di tracciati storici non più utilizzati. Sono fatte salve per il P.I. le disposizioni di cui all'art. 38.3.

Sono considerate compatibili e vengono promosse le destinazioni d'uso connesse alla ricettività agrituristica e quelle commerciali connesse alla vendita dei prodotti agricoli aziendali nell'ottica del recupero delle coltivazioni e dei prodotti tipici nonché della filiera alimentare corta e delle politiche di valorizzazione delle eccellenze alimentari quali "slow food".

#### Edificabilità nelle zone dell'Agricoltura Tradizionale

Nelle zone dell'agricoltura tradizionale come individuate dal P.I., gli interventi di nuova edificazione ammessi dall'art. 44 della l.r. 11/04, possono essere effettuati solo nel caso di aziende, anche di nuova costituzione, che, attraverso il proprio Programma di Sviluppo Aziendale, documentino il rispetto di quanto previsto all'art. 8 della presente normativa.

#### Ambiti silvo-pastorali

Sulle aree fortemente compromesse agli usi silvo-pastorali o agro-produttivi per effetto del totale abbandono e non recuperabili ai fini produttivi, sono ammessi unicamente interventi sull'edificato esistente di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Gli ambiti boschivi, qualora oggetto di taglio ai sensi dell'art. 18 delle presenti norme, acquisiscono le caratteristiche di superficie agricola, salvo diversi usi previsti dal P.A.T..

#### Malghe



Nelle aree boscate e nelle aree sopra i 1.600 m non è consentita la nuova edificazione, fatte salve le malghe, i rifugi e i bivacchi alpini, da disciplinare dal P.I. anche con eventuali deroghe ai sensi dell'art. 44 c.10 della l.r. 11/2004.

Per le parti di territorio contraddistinto da aziende zootecniche localizzate a quota superiore ai 1.600 m nelle quali l'esercizio delle funzioni in forma continuativa ha comportato la progressiva perdita del carattere di temporaneità delle attività agricole svolte nelle malghe, al fine del sostegno delle aziende del settore agricolo e della loro multifunzionalità, nonché delle tutele del territorio e dell'ambiente ad esse strettamente connesse, è ammessa la regolazione della realizzazione delle malghe intendendosi come tali anche stalle con annesso fienile, nel rispetto:

- dei criteri e dei requisiti minimi di cui all'art. 44 della L.R. 11/04;
- dell'integrazione tipologica ed architettonica con le strutture esistenti con il rispetto delle indicazioni eventualmente dettagliate in sede di P.I..

Il P.A.T. sostiene l'attività dell'alpeggio e favorisce il recupero, riutilizzo ed adeguamento delle malghe esistenti e storiche diffuse sul territorio comunale (quali le malghe comunali Pian de Levina, Malga del Pian, Malga Pramper), incentivando la produzione di prodotti tipici e perseguendo il recupero e miglioramento dei prati-pascoli in quota.

Il recupero è ammesso attraverso l'utilizzo della normativa sovraordinata esistente (l.r. 11/2004 art. 48 e 49 e s.m.i.) nonché con interventi edilizi diretti attraverso la procedura di Sportello Unico di cui al successivo art. 35.

Gli interventi di recupero dovranno preferibilmente prevedere la riduzione boschiva per il ripristino del pascolo originale con le modalità di cui al precedente art.18 ed eventualmente, previo parere dell'autorità competente e nel rispetto dei vincoli sovraordinati, con interessamento di boschi di antico impianto.

Le malghe e gli eventuali annessi rustici del relativo compendio potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti qualora aventi i requisiti definiti dall'art. 25, comma 1, lett. f) della l.r. 33/2002 relativa alle attività ricettive in residenze rurali.

#### Modesti manufatti

Il Comune disciplina nel P.I. la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo e degli ambiti boschivi e prativi.

Il P.I.:

- potrà prevedere disposizioni diverse secondo quanto ammesso dalla normativa vigente;
- tutelerà superfici aziendali ed edifici di pertinenza delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti, limitando gli interventi che possano nuocere al miglior svolgimento delle relative attività;
- provvede a definire le tipologie esistenti in zona agricola e le entità delle possibili variazioni e ampliamenti che consentano di ritenere rispettata la tipologia originaria con riferimento alla vigente normativa di dettaglio del P.R.G.;
- definisce, sulla base degli indirizzi della l.r. 18/2006, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio crollato.

Le aree non diversamente normate si intendono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo o, se boscate, del precedente art. 18.

**capo II° - disciplina delle aree urbanizzate**

**art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica**

Il P.A.T., in sintonia con l'art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, finalizzata a:

- perseguire un'equa distribuzione dei diritti edificatori fra i proprietari degli immobili interessati;
- adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici;
- adeguare la dotazione di aree per l'edilizia convenzionata;
- favorire l'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004.

A tal fine, fatta comunque salva in caso di intervento tramite Piano Urbanistico Attuativo (PUA) la cessione degli standard minimi di legge, il P.A.T. prevede i casi di perequazione obbligatoria da recepire da parte del P.I. ed i casi di perequazione facoltativa la cui applicazione da parte del P.I. è a discrezione dello stesso, e comunque con condotta coerente e motivata nel caso di successivi P.I..

In dettaglio si specificano i casi con "perequazione strutturale", definita dal P.A.T. in quanto strategica e prescrittiva, o "perequazione operativa", definita dal P.I. in quanto di carattere maggiormente gestionale; le modalità applicative di ciascuna ("ordinaria", "integrata", "ambientale", "composta" oltre che – per la "perequazione operativa" – "diretta") vengono determinate dal P.I. secondo le specifiche di cui alla successiva tabella.

Perequazione Strutturale	
Tipo	Modalità
<p style="text-align: center;"><b>a) Strutturale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a1) zone di espansione previste dal P.I. in conformità alle linee preferenziali di sviluppo insediativo;</li> <li>- a2) contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi Complessi o ad altri atti di programmazione negoziata con comparti disgiunti comprensivi di aree di tipo a1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ordinaria.</b> Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale.</li> <li>- <b>Integrata.</b> Comprende fattispecie di perequazione urbanistica e finanziaria nelle quali le aree, i servizi o gli importi ceduti vengono utilizzati per attuare:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio;</li> <li>▪ l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, il social-housing;</li> <li>▪ un demanio di aree edificabili pubbliche;</li> <li>▪ la realizzazione e/o gestione di servizi pubblici ed infrastrutture pubbliche o di uso pubblico.</li> </ul> </li> <li>- <b>Ambientale.</b> Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone, biotopi) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno degli ATO interessati.</li> <li>- <b>Composta.</b> Quando è composta da fattispecie che combinano con diverse modalità integrative le precedenti.</li> </ul>
Perequazione Operativa	



Tipo	Modalità
<p style="text-align: center;"><b>b) Operativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- b1) ampliamento degli ambiti previsti dal P.A.T. a perequazione obbligatoria;</li> <li>- b2) ampliamento di ambiti di consolidato;</li> <li>- b3) contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi Complessi o ad altri atti di programmazione negoziata</li> <li>- b4) interventi edilizi ricadenti in aree con indici di edificabilità differenziati nel caso vengano applicati indici superiori al minimo;</li> <li>- b5) piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e comparti urbanistici ricadenti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata;</li> <li>- b6) interventi in ambiti con fabbisogno di infrastrutture pubbliche, anche di interesse sovraordinato;</li> <li>- b7) interventi di recupero o di cambiamento d'uso di significativa consistenza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ordinaria.</b> Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale.</li> <li>- <b>Integrata.</b> Comprende fattispecie di perequazione urbanistica e finanziaria nelle quali le aree, i servizi o gli importi ceduti vengono utilizzati per attuare:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio;</li> <li>▪ l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, il social-housing;</li> <li>▪ un demanio di aree edificabili pubbliche;</li> <li>▪ la realizzazione e/o gestione di servizi pubblici ed infrastrutture pubbliche o di uso pubblico.</li> </ul> </li> <li>- <b>Ambientale.</b> Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun ATO interessato.</li> <li>- <b>Diretta.</b> In caso di interventi edilizi diretti in aree sottodotate di standard di urbanizzazione adeguati, anche se non in misura tale da richiedere il ricorso a strumenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio può essere soggetto ad un accordo procedimentale (L.241/1990 art. 2). Le caratteristiche dell'accordo sono paramtrate da parte del P.I. in funzione delle caratteristiche, destinazioni d'uso e localizzazione degli immobili ed in modo tale da favorire la residenza stabile ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.</li> <li>- <b>Composta.</b> Quando è composta da fattispecie che combinano con diverse modalità integrative le precedenti.</li> </ul>

Il P.I., in accordo con gli obiettivi di sostenibilità e di qualità della VAS indicherà, nell'applicazione delle modalità perequative:

- a) gli usi specifici e le destinazioni d'uso consentite;
- b) l'inclusione di eventuali aree contermini o di riferimento all'ambito previste a servizi qualora non già di disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- c) gli eventuali ambiti discontinui;
- d) gli indici edificatori minimi e massimi;
- e) i termini temporali per l'attuazione degli interventi;
- f) l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori consentiti, anche in funzione delle diverse caratterizzazioni territoriali attribuibili a tali zone;
- g) le eventuali alternative alla cessione delle aree nel rispetto delle singole modalità perequative, ivi comprese cessioni alternative di opere anche fuori ambito.

Il P.I. attiva gli interventi perequativi con procedure di evidenza pubblica:

- 1) tramite bandi che esplicitino a priori gli obiettivi generali, specifici e le modalità dell'intervento pianificatorio;
- 2) tramite bandi ricognitivo finalizzati a raccogliere manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi e le previsioni del P.A.T.

La perequazione viene attivata prevedendo obbligatoriamente almeno le modalità di cui al precedente punto 1) per la perequazione strutturale ed almeno quelle di cui al precedente punto 2) per la perequazione operativa.

Il P.I. verifica inoltre, in coerenza con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica, la coerenza delle iniziative assunte ed in particolare degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali previste.

Il P.I. può prevedere la monetizzazione sostitutiva per le quote eccedenti le opere di urbanizzazione minime obbligatorie, ovvero a tali opere destinate in aree funzionalmente collegate, nel rispetto dei criteri operativi previsti ai precedenti commi.

### **art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio**

Il credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici:

- identificati come opere incongrue da demolire od elementi di degrado da eliminare;
- interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 24.

Ai fini dell'attuazione degli interventi di credito edilizio, il P.I. definisce:

- a) gli immobili assoggettabili alla presente disciplina, non già individuati dal P.A.T., con riferimento agli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e relativi indirizzi previsti dal P.A.T. stesso. Tra di essi vengono compresi gli interventi:
  - in contrasto con vincoli, invarianti, tutele e fragilità previsti alle tavole 1, 2 e 3 (lett. a e b) del P.A.T.;
  - di riordino degli edifici dismessi in zona agricola od in contrasto con le tipologie e le caratteristiche costruttive tradizionali o ammesse dal P.A.T., ai sensi dell'art. 43 c.1 della l.r. 11/2004;
  - di riordino degli insediamenti produttivi esistenti incompatibili con la zona agricola;
  - di arricchimento delle dotazioni di servizi ambientalmente sostenibili, come corridoi ecologici, piste ciclabili, parchi, ecc.;
  - di eliminazione di elementi di degrado edilizio quali superfetazioni, ampliamenti incongrui, volumi accessori e pertinenziali, elementi architettonici incongrui o di degrado del contesto ambientale;
- b) i vari ambiti o aree omogenee nei quali ammettere i relativi diritti edificatori, attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate;
- c) i criteri di determinazione del credito edilizio, con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso e alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
- d) la coerenza delle volumetrie ammesse a credito edilizio in rapporto alle effettive disponibilità volumetriche previste dal P.A.T. e dal PI, determinando le necessarie quote di riserva.

### **art. 24 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica**

La compensazione urbanistica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Al fine dell'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica, il P.I. definisce:

- a) per ciascun ATO, i vari ambiti o aree omogenee nei quali determinare i relativi diritti edificatori, attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate in ragione dei diversi interventi previsti;
- b) i rapporti di equivalenza fra diritti compensativi ed edificatori con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
- c) la coerenza degli oneri conseguenti a vincoli espropriativi attuati mediante compensazione urbanistica con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica.

#### art. 25 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici

Il P.A.T. fissa come parametro complessivo minimo di riferimento per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono definite nei singoli ATO, fatta salva una quantità minima per i parcheggi di 5,5 mq/ab e per il verde pubblico di 10 mq/ab.

Il P.A.T. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di servizio pubblico di carattere prioritario, prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. Sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) aree per attività di interesse comune, scuole e parcheggi. L'incremento della dotazione di standard rispetto al minimo di legge dovrà essere prioritariamente finalizzato a soddisfare il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni nelle aree urbane carenti;
- b) aree a verde pubblico attrezzato destinate alla libera fruizione, quali aree per sosta, percorsi pedonali e ciclabili, attrezzature sportive all'aperto. Fanno parte di tale categoria le piste ciclabili esistenti e i sentieri CAI che vengono computati, ai fini del calcolo degli standard, per una quota pari al 25% della loro superficie.

Sia gli interventi di ristrutturazione urbanistica (demolizione con ricostruzione) e di sostituzione edilizia, sia quelli di nuova edificazione, o comunque in caso di cambiamento della destinazione d'uso nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento del carico urbanistico, dovranno contribuire a ridefinire l'identità urbana con la creazione di luoghi centrali e riconoscibili dalla comunità, compreso il miglioramento della dotazione degli standard e delle infrastrutture pubbliche.

Le aree da destinare totalmente o parzialmente a servizi di interesse collettivo sono suddivise in servizi di interesse comune ed a parco/gioco/sport, ed individuate nelle tav. 4a e 4b. Per essi il P.I.:

- ne precisa la localizzazione;
- definisce l'eventuale obbligo di strumenti attuativi per la realizzazione delle nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle strutture esistenti;
- disciplina le destinazioni d'uso pubblico previste;
- disciplina altre eventuali destinazioni d'uso per le aree iscritte, o inscrivibili in quanto perimetrali, negli ambiti di urbanizzazione, prevedendo la contemporanea individuazione di altra area sostitutiva a servizio pubblico di superficie almeno equivalente;
- individua gli standard esistenti e confermati o comunque tali da garantire la dotazione minima esistente e quelli di nuova realizzazione da dimensionare ai sensi del presente articolo relativamente ai nuovi interventi, cambi di destinazione d'uso o comunque di variazione del carico urbanistico;
- indica gli interventi da operare attraverso l'utilizzo di Programmi Complessi, perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, definendone le modalità;
- disciplina la possibilità di permutazione delle aree a servizi nel rispetto delle quantità complessive previste.



Oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il P.I., al fine di garantire il corretto inserimento urbanistico dei nuovi insediamenti, sia nel caso di nuova edificazione che di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico:

- determina la classe e la tipologia e localizza le superfici aggiuntive richieste per standard e servizi con prioritaria attenzione al soddisfacimento dei deficit di dotazione presenti in ciascun centro;
- determina i parametri urbanistici ammissibili;
- prevede che le aree da destinare a verde pubblico abbiano caratteristiche di fruibilità ed accessibilità;
- prevede che per gli interventi residenziali vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla L.122/89 e comunque di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
- determina le superfici degli stalli di sosta da calcolare per i nuovi interventi in superficie netta dello stallo;
- garantisce per i servizi e le attrezzature esistenti l'accessibilità dalla rete viaria principale e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- verifica e garantisce i collegamenti e la fruibilità dei servizi da parte dei centri e nuclei minori.

I dimensionamenti previsti dal P.A.T. all'interno di ciascun ATO rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.

Le reti di servizio idrico, fognario, gas, elettrica, telefonica e telematica sono considerate dotazioni di interesse pubblico di primario interesse la cui adeguata previsione e funzionalità, eventualmente finalizzata anche alla razionalizzazione delle esistenti, rappresenta un requisito obbligatorio in tutte le zone di espansione e, salvo documentabili ragioni tecniche da parte dell'ente gestore, anche in caso di interventi diretti. Il P.I. definisce le carenze che possono pregiudicare il rilascio dei titoli abilitativi ai nuovi interventi edilizi.

Nelle aree ad urbanizzazione consolidata o diffusa, e secondo le specifiche normative, il P.I. può prevedere interventi diretti di nuova costruzione e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente in base alle disponibilità ammesse per ciascun ATO dalla presente normativa.

Nelle aree di espansione il P.I. opera prioritariamente attraverso piani attuativi. Il P.I. può comunque sempre prevedere l'obbligo di formazione di piani attuativi anche nelle aree di urbanizzazione consolidata, qualora ciò sia funzionale ad una miglior organizzazione, uso ed attuazione di opere a rete, spazi e funzioni di interesse pubblico.

I limiti quantitativi di progetto relativi alle espansioni ed agli standard, ciascuno suddiviso per le relative tipologie, sono riportati per ciascuna ATO all'Allegato 4a.

Rispetto al totale complessivo relativo a ciascun tipo di standard, i valori indicati nella tabella possono essere variati dal P.I. entro il limite del 20%, nel rispetto del totale generale previsto e di quanto disposto dalla L.R: 11/2004.

I trasferimenti di capacità edificatoria di analogo tipo fra differenti ATO potranno essere motivatamente consentiti in percentuale non superiore al 20% della dimensione massima ammissibile nell'ATO di destinazione del trasferimento, fermo restando il rispetto del dimensionamento complessivo degli standard, il rispetto di quanto disposto dal D.M 1444/1968 e della normativa regionale.

Non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T.:

- fino alla scadenza del Piano Casa aumenti di volume degli edifici residenziali esistenti nelle aree di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art.29 delle presenti NT, fino al 15% e comunque con un massimo di 150 mc per interventi volti al mantenimento, al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici e non alterino le loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche; le relative volumetrie dovranno essere computate ai fini del dimensionamento degli standard;
- aumento del volume conseguente a sopraelevazione degli edifici residenziali esistenti nelle aree di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art.29 delle presenti NT, fino ad 1 metro di quota al fine del



recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Tale aumento è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e qualora renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata; le relative volumetrie dovranno essere computate ai fini del dimensionamento degli standard;

- gli interventi previsti ed ammessi ai sensi della l.r. 14/2009 e s.m.i. fino alla sua vigenza.

Il P.I. potrà prevedere, per i nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti, con scelta motivata e nel rispetto delle leggi vigenti, altezze maggiori di quelle presenti nel relativo contesto insediativo.

Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto in base alle effettive destinazioni d'uso attivabili ed alle variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti, adeguando il dimensionamento effettivo del patrimonio edilizio esistente in conformità ad eventuali analisi di dettaglio.

Il P.I. potrà prevedere, anche per le aree a standard, limiti di ridefinizione del margine secondo quanto previsto ai successivi artt. 29 e 30.

Nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascuna tipologia di standard ed all'accesso pubblico agli stessi, è ammesso, ai fini della realizzazione e/o gestione, il convenzionamento con Enti e privati.

Ai fini del dimensionamento, le aree di urbanizzazione consolidata e diffusa di cui ai successivi artt. 29 e 30 sono computate al netto della viabilità interna.

La realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico quali infrastrutture e manufatti di servizio, purché strettamente indispensabili alla funzione da svolgere, se promosse da Enti a fini istituzionali o da privati se in regime convenzionato, è ammessa su tutto il territorio comunale, fermo restando il rispetto di norme e vincoli sovraordinati, nonché la verifica del corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.

#### **art. 26 - Centri storici e nuclei di antica formazione**

Il P.A.T. definisce nelle tav. 4a e 4b la perimetrazione dei centri storici, sulla base della l.r. 80/1980.

Oltre all'impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio individuati, sono sottoposti a tutela e valorizzazione gli ecosistemi e l'insieme degli elementi caratterizzanti tali centri e nuclei quali:

- a) i grandi alberi e la vegetazione tipica;
- b) i muri a secco, le fontane, i capitelli e le immagini sacre, le scalinate e gli spazi comuni in pietra, ecc..

Il recupero dei centri storici e dei nuclei sparsi di interesse storico-culturale dovrà in ogni caso prevedere prioritariamente gli interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto di tipologie, forme e materiali attribuibili alla tradizione costruttiva locale.

La nuova edificazione, qualora possibile, dovrà essere prevista secondo i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo.

Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici e da prevedere idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio.

I criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo, così come indicati nell'Allegato "Centri Storici", sono da intendersi come "atti di indirizzo" e possono essere ricalibrati, in sede di P.I., con opportuna relazione tematica.

Sono ammessi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo sull'edificato esistente;
- c) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
- d) demolizione e ricostruzione per volumi incongrui o non meritevoli di apposizione di grado di protezione;
- e) nuova edificazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi, e nei limiti di densità edilizia previsti dal D.M. 1444/1968, subordinatamente ad un piano attuativo di iniziativa pubblica o previsione puntuale del P.I.;

- f) cambi di destinazione d'uso con attività compatibili con le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, finalizzati al recupero della residenzialità, ad usi turistici e ad iniziative pubbliche e private di servizio.

Salvo diversa indicazione del P.I., gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la permanenza di destinazioni residenziali non inferiori ad almeno il 50% delle esistenti per ciascuna unità edilizia o unità minima di intervento.

Il P.I. prevede la classificazione degli edifici presenti nei centri storici secondo appositi gradi di tutela suddivisi nelle classi di:

- (1) "restauro filologico", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale per le quali si debba prevedere il mantenimento od il recupero integrale delle caratteristiche originarie;
- (2) "restauro conservativo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi;
- (3) "restauro propositivo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di valore storico, architettonico ed ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore;
- (4) "ristrutturazione parziale con mantenimento delle strutture esistenti", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale, senza ammetterne la demolizione e ricostruzione se non per parti minori;
- (5) "ristrutturazione parziale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale;
- (6) "ristrutturazione globale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e/o planivolumetrico originale;
- (7) "altri interventi" non ricompresi nelle precedenti classi.

Il P.I.:

- potrà integrare la precedente classificazione articolando ulteriori sottoclassi e definendo in dettaglio la specifica disciplina di ciascuna classe; fino a tale intervento rimangono in vigore i gradi di tutela previsti dal vigente P.R.G. ai sensi della l.r. 80/1980;
- nel definire gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti e le disposizioni per le eventuali nuove costruzioni dovrà prevedere apposite indicazioni in ordine a: elementi puntuali di analisi, tecnologie e materiali, murature, solai, scale, tetti e coperture, elementi interni ed esterni di particolare pregio, adeguamenti statici, adeguamenti igienici e tecnologici, sistemazioni esterne ed eventuali piantumazioni, aumenti di volume. Tali elementi di analisi potranno essere eventualmente dotati di appositi abachi;
- classifica opportunamente all'interno delle classi di "restauro" gli edifici di pregio, nonché gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale individuati dal P.A.T. sia nelle aree di urbanizzazione consolidata e diffusa che nelle aree agricole o emergenti da successive indagini di dettaglio;
- può classificare con i criteri di cui al presente articolo qualsiasi manufatto presente sul territorio comunale qualora se ne verifichi l'opportunità per ragioni di tutela delle preesistenze;
- preciserà un'ideale disciplina finalizzata all'eliminazione delle reti aeree, degli elementi di disturbo visivo, e di mantenimento dei coni visuali di pregio;

- potrà modificare il perimetro del centro storico in ampliamento ricomprendendo edifici, aree o ambiti perimetrali che garantiscano il mantenimento della coerenza architettonica e tipologica dell'insediamento;
- favorirà la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico;
- favorirà gli interventi di recupero attraverso la definizione di perimetri di comparto da attuare anche attraverso modalità che prevedano il ricorso a modalità perequative, di credito edilizio e di compensazione, anche con riferimento ad aree ed interventi esterni al centro storico.

#### **art. 27 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei piccoli centri**

Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza quali piccoli esercizi commerciali, uffici postali e di recapito amministrativo, centri socio-ricreativi, ecc., necessari alla riqualificazione dei centri minori, attraverso logiche di premialità volumetrica atta a mantenere la residenzialità dei piccoli centri.

Per i centri individuati all'interno dell'ATO 3 è consentito, limitatamente ai piani terra degli edifici e compatibilmente al loro grado di tutela, il cambio di destinazione d'uso, al fine di consentire l'inserimento di nuovi servizi alla residenza.

All'atto di rilascio del certificato di agibilità viene riconosciuto il recupero della medesima volumetria oggetto del cambio di destinazione d'uso attraverso l'ampliamento, in aggiunta alle previsioni vigenti, mantenendo, per quanto possibile, le componenti strutturali originarie ed applicando metodologie costruttive ed organizzative tradizionali ovvero attraverso il credito edilizio.

Nel caso l'edificio oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 ricada all'interno dei centri storici delle tav. 4a e 4b, la volumetria potrà essere maggiorata del 20% e ricollocata in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato, in deroga a quanto previsto al precedente art. 26.

Gli ampliamenti volumetrici previsti dal presente articolo sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T. e sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione.

#### **art. 28 - Ricettività**

Il P.A.T. riconosce il turismo come settore economico determinante per lo sviluppo del territorio ed il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti.

A questo scopo orienta tale settore al rispetto ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici che ne costituiscono il valore fondante e ne sostiene lo sviluppo nei vari settori (turismo naturalistico, di visitazione, culturale, invernale, ricreativo, cicloturistico ecc.) favorendo l'integrazione e la compatibilità fra le varie offerte esistenti o previste sul territorio.

Il P.A.T.:

- a. favorisce gli interventi relativi al potenziamento ed adeguamento dell'offerta turistica extralberghiera e residenziale identificandola come quella più compatibile con le caratteristiche e la tradizione del territorio del P.A.T.;
- b. consente iniziative di carattere alberghiero in aree compatibili qualora garantiscano la persistenza nel tempo dei relativi interventi e possano dimostrarsi complementari al tessuto della ricettività minore;
- c. individua le strutture alberghiere esistenti e prevede che ogni intervento di edificazione, ampliamento, cambio di destinazione finalizzato all'offerta turistica extralberghiera ed alberghiera sia soggetto a forme di convenzionamento atte a garantire un'adeguata persistenza e livello qualitativo nel tempo delle nuove iniziative;
- d. riconosce come non adeguata in riferimento alla realtà turistica territoriale ed alla sua strategia di sviluppo la forma ricettiva rappresentata dalle residenze turistico-alberghiere da sostituire con forme



maggiormente tutelanti rispetto alla compiuta utilizzazione delle volumetrie ed all'organicità della gestione dei relativi servizi, ivi compresa quella del condo-hotel;

- e. prevede che nuove volumetrie ad uso ricettivo siano ammissibili solo qualora si integrino nel tessuto edilizio esistente o comunque rappresentino un elemento di arricchimento architettonico e siano tese alla massima sostenibilità ambientale sia dal punto di vista edilizio che dell'utilizzo delle risorse energetiche privilegiando iniziative che prevedono modalità di eccellenza su forme di certificazione riconosciute;
- f. individua con il programma complesso "Albergo Diffuso" i nuclei abitati nei quali favorire, prioritariamente all'interno del tessuto edilizio esistente, la ricettività minore sotto forma dell'"albergo diffuso" e del bed&breakfast quali forme di ricettività a basso impatto ambientale che valorizzano l'interazione tra accoglienza, ambiente ed identità dei luoghi. In tali nuclei il P.I. disciplinerà gli interventi che potranno accedere ad una premialità con la maggiorazione del 20% della volumetria destinata alla specifica funzione che potrà essere ricollocata, anche con diversa destinazione, in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato. Tali ampliamenti volumetrici, che sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T., sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione;
- g. individua le funzioni connesse all'offerta turistica, ed in particolare quella ricettiva, come possibili destinazioni prioritarie in caso di recupero di aree ed edifici dimessi;
- h. prevede la possibilità ordinaria di adeguamento dei rifugi esistenti (quali Sora l'Sass e Bosconero) e miglioramento qualitativo della ricettività e fruibilità in ambiente montano attraverso il ricorso alle disposizioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al successivo art. 35.

#### Il P.I.:

- a. definisce e puntualizza le modalità di convenzionamento di cui al punto b) e c) del precedente c.3°, eventualmente differenziate in funzione della peculiarità dei singoli casi, prevedendo le opportune garanzie ivi compresa, se del caso, la priorità di acquisizione in caso di vendita;
- b. definisce le destinazioni d'uso ricettive alberghiere ed extralberghiere ai sensi della l.r. 33/2002 e s.m.i. ammissibili all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata in base alle disponibilità volumetriche ed alle politiche turistiche in atto, nonché eventuali ambiti privilegiati per le varie localizzazioni in rapporto alla presenza di servizi ed ai relativi parametri urbanistici ed edilizi;
- c. prevede, per interventi relativi ad iniziative di carattere alberghiero, l'estensione a 50 ml. dei limiti di cui al successivo art. 29 c.4° lett.j);
- d. definisce i criteri per la trasformazione d'uso di fabbricati esistenti a destinazione ricettiva alberghiera in altra destinazione, secondo quanto ammesso dall'art. 38 del vigente P.T.C.P. e s.m.i., in funzione dei fabbisogni collettivi di opere ed attrezzature, con particolare riferimento alle diverse località di intervento;
- e. definisce le norme in materia di edilizia riguardanti la realizzazione o ristrutturazione dei manufatti della rete dei rifugi e bivacchi, qualora non praticabili con la procedura S.U.A.P., individuando nella Conferenza di servizi il procedimento amministrativo deputato al rilascio di nuovi titoli edificatori abilitativi e prevedendo specifiche norme che tengano conto delle particolari caratteristiche e dell'uso saltuario di dette strutture;
- f. avvia le azioni previste all'art.38 comma 1 del PTCP e in particolare provvede ad un'analisi dell'offerta ricettiva esistente per la definizione delle successive strategie per lo sviluppo e il potenziamento delle risorse turistiche presenti sul territorio.

#### **art. 29 - Aree ad urbanizzazione consolidata**

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal sistema produttivo esistente.



In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico, sismico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle norme definite dal P.A.T.. In via generale le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione degli edifici esistenti nonché di riqualificazione delle aree degradate favorendo il passaggio da un modello di espansione ad un modello di ricucitura e addizione puntuale.

Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

Il P.I.:

- a) verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata;
- b) privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel tessuto urbano e nel territorio, costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del carattere e dell'identità del territoriale;
- c) favorisce le iniziative di sostituzione edilizia, anche di comparto, che porti ad un ammodernamento del patrimonio edilizio nel senso della bio-edilizia e della sostenibilità e ad un miglioramento della dotazione della città pubblica, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, urbanistiche ed architettoniche di contesti ed edifici di pregio o testimoniali;
- d) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
- e) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
- f) definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo;
- g) individua aree idonee per accordi pubblico-privato ai sensi dell'art.6 L.R: 11/2004;
- h) individua aree idonee per attivare processi di densificazione e di sostituzione edilizia con possibilità di definizione di parametri e indici urbanistici ed edilizi differenziati, finalizzati al miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia;
- i) nelle aree ai margini dell'urbanizzazione consolidata, nelle quali l'attività agricola risulta degradata e parzialmente o totalmente compromessa dalla pressione urbana, può prevedere interventi di tutela e incentivazione dell'attività agricola;
- j) può ridefinire il margine del consolidato con una tolleranza massima di 5m per tener adeguatamente conto dell'aumento di scala del piano e delle distanze minime da edifici esistenti;
- k) può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il limite teorico di 30 m (50 m per servizi a standard) nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole. Tale ridefinizione non è ammessa sui fronti viari di competenza provinciale o superiore. La ridefinizione del margine può comportare modesti scostamenti del limite teorico di 30 metri valutabili in sede di PI a seguito di particolari condizioni di intervento e può comportare anche la limitata variazione del perimetro dell'ATO di riferimento. Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art. 12 lett. "c";
- l) le ridefinizioni di cui al precedente punto non possono oltrepassare, ove presenti sulle tav. 4a e 4b, i "limiti di ridefinizione del margine" dettati da motivazioni di carattere morfologico e storico-paesaggistico, e i "limiti fisici della nuova edificazione" dettati da motivazioni di controllo della SAU utilizzabile;
- m) prevede, in caso di ridefinizione del margine, di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto;
- n) valuta la possibilità di attivazione di misure premiali in sintonia con quanto previsto dalla l.r. 14/2009 e s.m.i.. Le relative volumetrie sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal

dimensionamento generale degli ATO e dovranno comunque essere computate nel dimensionamento degli standard;

- o) favorisce la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico, in particolare al fine di favorire gli spazi, gli usi e gli edifici di interesse pubblico o di particolare valenza paesaggistica;
- p) verifica in particolare le aree di margine dei centri storici al fine di prevedere interventi di ricucitura funzionale che privilegino accessibilità e tutela degli elementi architettonici e paesaggistici di pregio;
- q) precisa le modalità di eventuali interventi di addensamento anche eventualmente, ai fini di riduzione del consumo di SAU, recuperando volumetrie ed aree dalle direttrici di espansione;
- r) perimetra nelle aree segnalate alle tav. 1a e 1b gli originari azzonamenti di tipo "A" e "B" del PRG vigente alla data del 06/09/1985, al fine dell'applicazione dei disposti delle aree di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- s) prevede il computo della SAU in riferimento al rispetto dei limiti normativi di consumo massimo.

### art. 30 - Aree di edificazione diffusa

Le aree di edificazione diffusa comprendono gli insediamenti di taglia minore di impronta funzionale agricolo-produttiva diffusi ed isolati sul territorio a morfologia sparsa o nucleare lungo il reticolo stradale minore.

Il P.A.T. prevede il riordino, la valorizzazione e la riqualificazione dell'edificazione diffusa.

Il P.I.:

- a) verifica la perimetrazione delle aree di edificazione diffusa e può ridefinirne il margine per tener adeguatamente conto di una distanza minima di 5,0 m dagli edifici esistenti;
- b) può prevedere, ai fini della ricomposizione del tessuto insediativo esistente, modifiche alla perimetrazione del P.A.T. entro il limite di 20 m (35 m per servizi a standard), e comunque per una superficie non superiore al 30% dell'area di edificazione diffusa perimetrata nelle tav. 4a e 4b con un minimo garantito complessivo di mq. 2.000 per centro. Tale ridefinizione non è ammessa sui fronti viari di competenza provinciale o superiore. La ridefinizione del margine può comportare la limitata variazione del perimetro dell'ATO di riferimento.

Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art. 12 lett. "c";

- c) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
- d) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
- e) disciplina gli interventi edilizi ammissibili nel rispetto delle specifiche indicazioni progettuali contenute nelle tav. 4a e 4b e secondo le direttive dello specifico ATO;
- f) rispetto ai limiti dei margini valgono le norme di cui ai punti k) e l) del precedente articolo;
- g) prevede, in caso di ridefinizione del margine, di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto;
- h) valuta la possibilità di attivazione di misure premiali in sintonia con quanto previsto dalla l.r. 14/2009 e s.m.i.; le relative volumetrie sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal dimensionamento generale degli ATO e dovranno comunque essere computate nel dimensionamento degli standard.

### art. 31 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo e interventi di ridefinizione del margine

Il P.A.T. individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, ovvero le direttrici di sviluppo degli insediamenti più opportune con riferimento alle aree di urbanizzazione consolidata e diffusa; tali direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche costituiscono variante al P.A.T..

Sono definite due tipologie di linee preferenziali di sviluppo insediativo:

- 1) di espansione dell'urbanizzato: le direttrici di sviluppo corrispondono all'organizzazione di nuovi insediamenti dotati di una propria forma e riconoscibilità nonché di servizi;
- 2) di espansione prioritariamente produttiva commerciale, industriale, artigianale, ricettiva e di attività di servizio connesse.

Il P.I., in conformità ai limiti quantitativi alle espansioni, e fermo restando quanto previsto dall'art.8 lettera f), delle presenti NT, definisce per gli ambiti di sviluppo:

- a) la delimitazione delle zone e i limiti quantitativi (indici e standard);
- b) le eventuali zone territoriali omogenee;
- c) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
- d) la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse;
- e) l'eventuale quantità di Edilizia Residenziale Pubblica;
- f) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati, ecc.) e garantendone il coordinamento;
- g) aree idonee per l'intervento mediante Programmi Complessi in aggiunta a quelle precisate dal P.A.T. e normate dall'art. 34;
- h) disciplina gli interventi comunque ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo, per le parti di territorio incluse negli ambiti di sviluppo insediativo;
- i) promuove la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed ecocompatibile, come da art. 40;
- j) applica le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica e normate all'art. 13;
- k) definisce le modalità per il trasferimento, l'eliminazione, la riduzione dell'impatto degli edifici incongrui e delle attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti;
- l) per i nuovi insediamenti a carattere produttivo, definisce le opere di riduzione degli impatti complessivi;
- m) azioni per la minimizzazione dell'impermeabilizzazione del suolo, da perseguire attraverso l'utilizzo di pavimentazioni drenanti per gli spazi scoperti quali parcheggi o aree di manovra;
- n) l'utilizzo prioritario delle tecniche della bio-architettura e del risparmio energetico al fine di adottare gli accorgimenti necessari per limitare le emissioni e l'impatto globale delle nuove espansioni.

Il P.I. definisce, perimetra e dimensiona le aree di espansione sulla base delle linee preferenziali di sviluppo definite dal P.A.T. e della disponibilità volumetrica ammessa per le aree di espansione dall'ATO di appartenenza, verificando inoltre che i terreni interessati dalle espansioni non siano utilizzati da aziende agricole e definendo modalità attuative anche in funzione delle opere di urbanizzazione esistenti.

Per la linea preferenziale di espansione produttiva di Ciamber il PI dovrà in particolare curare:

- la minimizzazione delle emissioni in atmosfera;
- la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche con la possibilità di un riutilizzo irriguo per le superfici a verde;
- la minimizzazione dell'impermeabilizzazioni dei piazzali e dei parcheggi, favorendo la realizzazione di pavimentazioni drenanti;
- il contenimento dell'inquinamento luminoso attraverso la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e privata con corpi illuminanti schermati e l'uniformità dei sistemi di illuminazione;
- la realizzazione di una quinta arborea di mitigazione visiva dai principali assi viabilistici, con la messa a dimora di specie autoctone.

In caso di sviluppi insediativi caratterizzati da interventi perequativi di particolare interesse e da soluzioni architettonicamente ed ambientalmente sostenibili, è facoltà del P.I. incrementare la cubatura ammessa fino ad un massimo del 100% attraverso l'utilizzo della disponibilità prevista per l'espansione dell'urbanizzato consolidato, nel rispetto comunque del dimensionamento massimo previsto dal P.A.T..

Con riferimento agli interventi di ridefinizione del margine consentiti dal PAT ai sensi degli artt.29 e 30 delle presenti Norme, il PI valuterà rispetto a quali ambiti di urbanizzazione consolidata ridefinire il margine tenendo in considerazione:

- il rispetto delle invariati e delle fragilità indicate dal PAT alle Tavv. 2a, 2b, 3a, 3b;
- favorendo prioritariamente il soddisfacimento di una domanda insediativa di prime case di abitazione localizzate preferibilmente degli immediati intorno del consolidato esistente;
- garantendo l'adeguamento delle reti di urbanizzazione e degli standard, nonché il collegamento stradale con la rete di viabilità esistente
- nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa e verificando che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- secondo le finalità previste al comma 1 dell'art. 29 del P.T.C.P..

#### **art. 32 - Limiti fisici alla nuova edificazione**

Il P.A.T. individua i limiti fisici alla nuova edificazione in funzione della propria strategia di trasformazione urbanistica, con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche del territorio e alla salvaguardia dei valori ambientali. Tali limiti non possono essere superati né dagli interventi previsti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo né dalle modifiche delle perimetrazioni consentite alle aree di cui agli artt. 29 e 30.

Nel caso di limite fisico e paesaggistico i nuovi interventi prospettanti, nel caso in cui il P.I. dovesse accertare possibili incidenze negative sull'ambiente, esso prevede la possibilità di mitigare o compensare i nuovi interventi a tutela delle qualità paesaggistiche ed a scopo di mascheramento ambientale con adeguate opere di mitigazione ambientale, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **art. 33 – Demanio sciabile**

Il P.A.T., nel richiamare il rispetto delle disposizioni della l.r. 21/2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve", individua gli ambiti del territorio esistenti o previsti destinati agli sport ed alle attività connesse alla neve, ed in particolare alle piste ed attrezzature per lo sci nordico, con riferimento alle previsioni del "Piano Neve" approvato con D.G.R.V. 217 del 26/02/2013 ed assimila tali aree ad aree di uso pubblico a destinazione sportiva.

Dovrà anche essere osservato il rispetto del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 17/10/2007 e s.m.i. (cd. "Decreto Pecoraro Scanio") e di quanto indicato dal Piano Regionale neve approvato con D.G.R.V. 217 del 26/02/2013 e s.m.i..

Il P.A.T. recepisce le disposizioni di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 delle N.T. del Piano Neve come di seguito riportate:

a) Prescrizioni operative:

- nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e l'asportazione della minor quantità di terreno vegetale;
- l'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da garantire la stabilità dei versanti. Le scarpate devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite;
- nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;
- nell'individuazione dei tracciati di pista devono essere privilegiati i percorsi che riducono (o annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare discontinuità nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti;





- al fine di ridurre il fabbisogno idrico finalizzato alla produzione di neve artificiale, devono essere favoriti i tracciati di pista che si sviluppano lungo superfici prive di asperità e con un'esposizione solare atta a limitare il "consumo" di neve;
  - si devono preferire, ove possibile, strutture di protezione amovibili e costruite con tecnologie e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale.
- b) Utilizzo e tutela della risorsa idrica:
- nella realizzazione di bacini finalizzati all'approvvigionamento idrico per impianti di sistemi di innevamento programmato dovranno essere adottate misure per la tutela qualitativa e quantitativa del P.A.T.rimonio idrico regionale nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione e della normativa di settore;
  - compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica della zona dovranno essere favorite quelle scelte progettuali che limitano il consumo idrico e incrementano il riciclo e il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzo di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue;
  - i sistemi di accumulo idrico per l'innevamento programmato devono avere caratteristiche di multifunzionalità e rispondere ad esigenze "comprensoriali", coordinate con gli Enti locali di riferimento. I Comuni dovranno prevedere, nell'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, aree atte alla realizzazione di dette opere. I sistemi di accumulo devono tener conto della situazione idrologica locale, evitando trasferimenti ad altre unità idrografiche.
- c) Rischio valanghivo:
- gli interventi proposti dovranno essere corredati da una dichiarazione dell'Autorità competente sul rischio valanghivo;
  - qualora si configuri il rischio valanghivo dovrà essere presentato un progetto da sottoporre alla medesima Autorità per la definizione delle eventuali misure di prevenzione e protezione da adottarsi.
- d) Tutela del paesaggio:
- gli interventi rientranti in aree considerate di pregio paesaggistico dovranno essere corredati da documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico
  - per la successiva verifica e valutazione da parte dall'Autorità competente e per la definizione delle eventuali prescrizioni a tutela del paesaggio;
  - negli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate sono da privilegiare le soluzioni che adottano tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi, evitando l'introduzione di elementi estranei. Nella formazione di rilevati e nelle scarpate di sterro devono preferirsi "moduli" di sistemazione di ridotta estensione.
- e) Norme di intervento da adottare in aree SIC-ZPS o in ambiti di pregio ambientale:
- tutti gli interventi da realizzarsi in attuazione del presente piano vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di incidenza ambientale con i criteri e le modalità contenute nella D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 e s.m.i.;
  - non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del citato DM 184/2007, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza,



nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS. Nell'ambito della valutazione di incidenza ambientale dei singoli interventi dovrà essere valutata la possibile presenza di fattori di perturbazione, in particolar modo con riferimento alle matrici suolo, aria e acqua nonché alle aree vegetate e non e sulle specie. La scelta di eventuali "soluzioni alternative" deve essere operata con il fine di garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 e in riferimento agli elementi del Piano. Al fine di garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000, dovranno essere prese in considerazione eventuali soluzioni alternative nonché gli effetti determinati dalle stesse nella possibile interazione con altri piani, progetti e interventi che interessano un'area sovrapponibile con quella relativa all'intervento."

Il P.I. inoltre:

- a) precisa a scala di dettaglio le principali attrezzature ed impianti;
- a) localizza e dimensiona le singole volumetrie tecniche e di servizio, ivi compreso ristori o comunque destinazioni a carattere commerciale-ricettivo, secondo le disponibilità previste dal P.A.T.;
- b) successivamente alla dismissione di impianti a fine esercizio, obsoleti o comunque non utilizzati in modo continuativo, prevede le modalità di dismissione degli stessi ed il ripristino dell'assetto ambientale preesistente.

#### art. 34 - Programmi Complessi

I Programmi Complessi sono azioni progettuali di rilevante importanza comunale con possibile interessamento intercomunale la cui perimetrazione, definizione normativa e modalità attuativa è demandata al P.I..

Tale attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento ed alle caratteristiche dei soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con l'uso di Accordi di Programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.

Le previsioni volumetriche dei singoli P.I. dovranno essere compatibili e rientrare entro i limiti di dimensionamento del P.A.T..

Il P.A.T. prevede, secondo il diverso livello di interesse e settore di riferimento, i seguenti Programmi Complessi, che potranno tuttavia essere modificati o integrati in sede di PI:

Programmi Complessi		
<i>denominazione</i>	<i>livello</i>	<i>settore</i>
<b>a) Centri Storici</b>	comunale	residenza - servizi - turismo
<b>b) Polo Multifunzionale</b>	comunale/intercomunale	servizi - turismo
<b>c) Albergo Diffuso</b>	comunale	turismo
<b>d) Colcerver</b>	comunale	residenza – turismo - servizi
<b>e) Polo Ricreativo</b>	comunale	servizi - turismo
<b>f) Borgo Baron</b>	comunale	residenza - servizi

- a) Centri storici: il P.A.T. individua il recupero dei Centri Storici minori presenti sul territorio come azione prioritaria ai fini della conservazione del patrimonio storico-architettonico e dell'adeguamento dell'offerta insediativa residenziale.

A tal fine il progetto prevederà uno studio tecnico-normativo per il recupero in via prioritaria del centro storico di Astragal quale iniziativa esemplificativa la cui metodologia potrà poi essere estesa



ai rimanenti centri storici. Lo studio individuerà per ciascun contesto le aree nelle quali gli interventi potranno avvenire in forma diretta o attraverso Programmi Complessi, prevedendo in particolare le modalità di attuazione e gestione delle diverse iniziative.

Le iniziative di carattere perequativo saranno finalizzate all'adeguamento o potenziamento dell'arredo urbano, agli aspetti ambientali e paesaggistici, alla dotazione di servizi pubblici primari o comunque di interesse pubblico, esclusivamente per gli stessi centri storici o aree attigue ad essi funzionali.

Il Programma Complesso potrà prevedere, ove possibile ed opportuno, una corrispondenza fra recupero dei volumi inutilizzati del centro storico e nuove edificazioni nell'ATO, correlando la possibilità di realizzazione di nuove abitazioni a parametrici recuperi dell'esistente inutilizzato;

- b) Polo Multifunzionale: l'area del Palaghiaccio e delle più prossime pertinenze è individuata come ambito da potenziare ai fini polifunzionali, potendo svolgere un importante ruolo sia dal punto sportivo che culturale, ricreativo, ricettivo e di servizio.

Il Programma prevede una riqualificazione e potenziamento della struttura del Palaghiaccio al fine di garantire una polifunzionalità completa ed un adeguata dotazione di servizi all'utenza.

In adiacenza a tale struttura sarà possibile la realizzazione di nuove ed ulteriori superfici a carattere sportivo, sia a livello agonistico che amatoriale o turistico, in funzione delle necessità (p.es. conseguenti alla chiusura dei campi da tennis di Forno centro) o di nuove offerte ai residenti ed all'utenza turistica (minigolf, skateboard, bocciodromo ecc.).

Gli interventi di cui ai precedenti punti potranno essere associati alla realizzazione di nuove volumetrie a carattere ricettivo ed alberghiero, terziario e commerciale, nonché ad una quota parte residenziale, finalizzate prioritariamente alla efficacia e funzionalità delle previsioni pubbliche, nonché alla dotazione dei necessari servizi con una particolare attenzione per le aree a parcheggio, in conformità ai vincoli urbanistici (cimiteriali, depuratore, viabilità, ecc.) esistenti sull'area;

- c) Albergo Diffuso: il centro di Fornesighe, in sintonia con il P.T.C.P., viene individuato come centro prototipale per la realizzazione della forma di ricettività dell'Albergo Diffuso, come definito dall'art.25 comma 4 L.R. 11/2013. In esso potrà essere adeguata ed ampliata la proposta progettuale già presentata dal Comune ai fini dei finanziamenti dell'I.P.A. e che mantiene tuttora la sua validità. In sede di nuova progettualità sarà possibile definire nuovi strumenti incentivanti di credito edilizio all'interno del centro urbano di Fornesighe per iniziative finalizzate alla ricettività nonché ipotesi perequative per la realizzazione di servizi, attrezzature, posti letto coinvolgenti comparti disgiunti delle zone di espansione presenti nell'ATO.

In presenza di servizi minimi di ristorazione, accoglienza e gestione, è possibile attivare un analogo iniziativa nel centro di Villa, con un offerta più mirata alle diverse caratteristiche localizzative ed architettonico/ambientale del nucleo.

Si richiamano i disposti di cui all'art.28 lett.f);

- d) Colcerver: il centro di Colcerver presenta delle caratteristiche assolutamente straordinarie dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed architettonico. La sua difficile accessibilità, che ne ha causato nel tempo lo spopolamento, ha tuttavia contribuito a mantenerne l'integrità urbanistica ed ambientale, tanto da garantirgli oggi caratteristiche peculiari per un recupero e riutilizzo connesso al turismo sostenibile.

Il Programma Complesso prevederà uno studio tecnico-normativo per il recupero dell'intero centro finalizzato ad un utilizzo turistico con caratteristiche di alta sostenibilità sia in rapporto alle tecniche di recupero edilizio, che energetiche, di approvvigionamento (attualmente assente) ed uso delle risorse idropotabili, smaltimento dei reflui e rifiuti, modalità di trasporto/accessibilità nonché di un

elevata dotazione di tecnologie telematiche finalizzate a garantire adeguata accessibilità ai servizi sia all'utenza turistica sia ad eventuali attività di tele-lavoro.

L'intervento, che dovrà assumere una forte connotazione di sostenibilità ed innovazione, potrà essere attivato con finanziamenti pubblici e privati anche con il ricorso ad eventuali ipotesi perequative coinvolgendo aree e disponibilità volumetriche ammesse nell'ATO 3.

Non sono ammesse nuove cubature se non come adeguamento dei volumi esistenti o a servizio;

- e) Polo Ricreativo: il centro di Pralongo si è sviluppato essenzialmente come polo turistico ricreativo, anche se negli ultimi anni ha perso progressivamente peso ed attrattività.

Il programma prevede un recupero, adeguamento ed ammodernamento delle attività ed infrastrutture esistenti (campeggio, area sportiva, pista da fondo, aree a parcheggio, percorsi pedonali urbani, escursionistici, naturalistici) con adeguamento della viabilità di accesso e di servizio. Negli interventi di nuova edificazione relativi ad aree di espansione sarà prevista la realizzazione al piano terra di spazi ad uso terziario/commerciale, mentre per i nuovi interventi di completamento e sviluppo dell'urbanizzato consolidato sarà data priorità ad iniziative che prevedano attività ricettive sia di carattere alberghiero che extralberghiere;

- f) Borgo Baron: il centro è nato sulla necessità di fornire alloggi immediati alle vittime dell'alluvione del 1966, con edifici di emergenza a struttura prefabbricata. Con gli anni la qualità dell'edificato è progressivamente degradata tanto che si rende ora necessaria un'operazione di ristrutturazione urbanistica complessiva con la sostituzione degli originali edifici ed un ridisegno e ri-progettazione degli spazi comuni e dei servizi necessari.

L'intero intervento sarà realizzato con tecnologie di bio-edilizia e di risparmio energetico anche con il ricorso a tipologie e soluzioni progettuali innovative che privilegino l'utilizzo del legno e che possano rappresentare un intervento pilota per quanto riguarda anche le altre aree di espansione previste dal P.A.T..

Il Programma Complesso dovrà comprendere una previsione progettuale di adeguamento della viabilità di accesso a partire dalla località Forno di Là.

Nelle schede relative ai singoli ATO di appartenenza di ciascun Programma Complesso sono definite eventuali specifiche relative a spazi minimi ad uso pubblico, volumetrie massime, destinazioni d'uso ammesse, ecc., in funzione delle specifiche finalità di ciascuno.

I Programmi Complessi potranno prevedere la realizzazione di quanto previsto anche attraverso stralci funzionali, nel rispetto prioritario delle finalità pubbliche essenziali previste per ciascuno.

Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali.

### **art. 35 - Sportello unico per le attività produttive e Attività produttive fuori zona**

La procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 e s.m.i. viene applicata con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e s.m.i.

I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla valutazione ambientale strategica, dalla normativa del P.A.T.I. e nel rispetto del dimensionamento complessivo, della SAU, delle invariati, vincoli e fragilità indicate dal PATI stesso.

Per le attività produttive fuori zona non confermate, il PI può prevedere il trasferimento utilizzando le modalità di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle presenti norme.



### art. 36 - Disposizioni attuative per il P.I.

Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante il P.I. e si attuano attraverso i Programmi Complessi e i Piani Urbanistici Attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

Il P.I., per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche interessanti più edifici, dovrà preventivamente acquisire una certificazione dai gestori dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche con particolare riferimento alla disponibilità della risorsa idrica aggiuntiva e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione/smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre il PI, nell'ambito della pianificazione di interventi di trasformazione, sviluppo o ristrutturazione urbanistica, verifica e prevede gli eventuali adeguamenti e potenziamenti strutturali del sistema di depurazione nel suo complesso, nell'osservanza delle normative e della pianificazione di settore e promuove misure finalizzate alla riduzione delle impermeabilizzazioni dei suoli.

Nel caso di insufficienza delle reti il P.I., in accordo con gli enti gestori, dovrà:

- a) programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi di trasformazione urbanistica;
- b) assicurare la manutenzione, l'ammodernamento e il completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, prevedendo lo sviluppo della rete fognaria e dei relativi sistemi di depurazione per le aree del territorio sprovviste o sottodotate (Fornesighe, Ciamber);
- c) privilegiare lo smaltimento separato di acque bianche e acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e di recupero delle acque reflue;
- d) migliorare le modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, con la costituzione di isole ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal bacino di utenza;
- e) prevedere eventualmente, nelle aree di trasformazione urbanistica, le reti di distribuzione del gas metano.

Inoltre il P.I. dovrà:

- a) ottimizzare le modalità di utilizzo, di produzione e distribuzione delle risorse energetiche, anche attraverso la creazione e l'incentivazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili;
- b) favorire ed incentivare la creazione e il completamento di reti digitali (internet banda larga), al fine di incoraggiare la pratica del telelavoro e l'insediamento sul territorio di imprese attive nel settore del terziario avanzato.

Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettibili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione.

In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se viene garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo.

Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno considerare i fattori climatici e meteorologici (esposizione ai venti, irraggiamento solare, microclima), al fine di ottimizzarne l'ubicazione e le soluzioni progettuali in una prospettiva di sostenibilità.

Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all'uso delle fonti rinnovabili di energia, all'edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia, valutando idonei orientamenti degli edifici e delle falde di copertura.

E' sempre ammessa, qualora non contrastante con normative sovraordinate, la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.

Sono sempre consentiti gli interventi ammessi dagli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004 come recepiti dal P.A.T. e dal PI, nel rispetto del dimensionamento generale del PAT e della SAU massima trasformabile delle presenti NT.

Rispetto al PI, gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere la variazione della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria e conseguentemente del proprio perimetro, senza costituirne variante. Saranno conseguentemente rese possibili trasposizioni si zona derivanti dalla

definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale e fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal PI. Tali variazioni sono ammesse qualora non modificano le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica del PAT.

In sede di attuazione delle strategie di sviluppo del territorio il PI si adegua ai disposti del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Belluno.

In sede di elaborazione dei PI dovrà essere individuata con precisione la localizzazione delle vasche Imhoff esistenti. Si ricorda inoltre che in sede di elaborazione dei PI sarà opportuno verificare la compatibilità urbanistica degli impianti esistenti con la zona territoriale omogenea del vigente PRG nella quale sono localizzati ed adeguare eventuali incongruenze anche nell'ottica di possibili futuri ampliamenti delle strutture al fine di semplificare le procedure di ampliamento stesso.

Il PI considera il ruolo multifunzionale delle aree individuate nei piani di protezione civile per la gestione delle emergenze, consentendo per esse una destinazione di utilizzo compatibile con la conservazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della protezione civile, e individua opportuni interventi per incrementarne l'efficacia ed efficienza (es. dotazione di sottoservizi).

### art. 37 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso

Il P.A.T. persegue ogni forma di contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle aree urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale su tutto il territorio comunale.

A tal fine:

- a) **inquinamento acustico**: il P.A.T. viene attuato in consonanza e conformità ai piani di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e della LR 21/1999 nonché dei relativi decreti attuativi. Il P.A.T. prevede quale direttiva la promozione, in consonanza con gli altri Enti interessati, di iniziative ed azioni di monitoraggio ed informazione tese alla riduzione entro i limiti del Piano di Zonizzazione Acustica delle forme di inquinamento da fonte sonore fisse e mobili, con obiettivi finali di tutela rivolti ad una elevata qualità dell'ambiente.

A questo scopo inoltre, il P.I.:

- prevederà forme di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nella viabilità urbana ed extraurbana con l'adozione ove opportuno di sistemazioni a verde di terreno vegetale ed uso di manti a capacità fonoassorbente;
- prevederà l'obbligo di realizzazione della valutazione di impatto acustico nella fase progettuale di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione della nuova viabilità, nonché nelle nuove aree di espansione;
- prevederà la possibilità di attivare o mantenere piccole attività artigianali non nocive o moleste anche negli ambiti di urbanizzazione consolidata previo convenzionamento che definisca a priori le modalità insediative e gli interventi previsti per il rispetto dei limiti acustici programmati;

- b) **inquinamento luminoso**: in conformità a quanto previsto dalla l.r. 17/2009 "nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" gli interventi di illuminazione pubblici e privati saranno predisposti al fine del miglior contenimento dell'inquinamento luminoso in rapporto alle tecnologie disponibili, allo scopo di tutelare l'ambiente, gli equilibri ecologici ed il risparmio energetico.

A questo scopo inoltre, il P.I. :

- vieta l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste;
- prevede per la viabilità, ovunque possibile, livelli minimi di luminanza ed illuminamento fatto salvo il rispetto degli standard minimi di legge;
- prevede, per i nuovi impianti, il divieto di emissione nell'emisfero superiore oltre il 3 per cento del flusso totale della sorgente;

- prevede, per i nuovi impianti o in caso di adeguamento o sostituzione degli esistenti, caratteristiche finalizzate al risparmio energetico;
- prevede l'adozione di sistemi automatici di controllo del flusso luminoso finalizzati al risparmio energetico.

### **capo III° - reti e servizi**

#### **art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto**

##### **38.1 - Sistema stradale**

Il P.A.T. individua:

- la s.p. n.251 "della Val di Zoldo e Valcellina" come tracciato stradale di rilevanza provinciale ed asse strategico del P.A.T. per il collegamento Nord-Sud. Per tale asse, il P.A.T. prevede la sistemazione di alcuni punti critici fondamentalmente connessi al rischio geologico;
- la s.p. n.347 "del Passo Cereda e del Passo Duran" come tracciato stradale di rilevanza provinciale e asse strategico del P.A.T. per i collegamenti Est Ovest. Per tale asse, il P.A.T. prevede la sistemazione di alcuni punti critici fondamentalmente connessi al rischio valanghivo;
- la s.p. n.7 "di Zoppè" come collegamento tra il centro di Forno di Zoldo e il Comune di Zoppè di Cadore, seguendo le valli dei torrenti Mareson e Ru Tort con un andamento Nord-Sud. Per tale asse, contraddistinto dalla presenza di sezioni geometriche ridotte, è previsto l'adeguamento in by pass in corrispondenza del centro di Bragarezza.

Il P.A.T., secondo quanto previsto ai successivi commi:

- promuove l'accordo con gli altri comuni della Provincia e gli Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse sovralocale;
- individua il reticolo stradale esistente e di progetto, evidenziando le principali situazioni di criticità, i principali tratti viari da ricalibrare, i tratti viari di progetto, i percorsi ciclabili, ciclopeditoni, la rete sentieristica;
- favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, individuato come fattore strategico per il perseguimento delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla mobilità privata;
- demanda al P.I.:
  - l'individuazione degli edifici soggetti a demolizione ai fini della sicurezza, dell'adeguamento funzionale e tecnologico della viabilità esistente o di progetto, disciplinando la possibilità di ricorso al credito edilizio ed alla compensazione urbanistica, secondo quanto previsto dalle presenti norme;
  - la disciplina normativa e grafica delle fasce di rispetto delle infrastrutture viarie in conformità al Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione, e delle conformi perimetrazioni dei centri urbani.
  - la programmazione di interventi sulla viabilità mirati all'armonizzazione dei diversi livelli di fruizione del territorio con le finalità legate ad una migliore gestione delle emergenze di protezione civile.

Le infrastrutture che il P.A.T. indica graficamente nell'elaborato tav. 4a e 4b "Carta della Trasformabilità" relative a nuove viabilità di progetto costituiscono una indicazione sommaria rispetto all'ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in fase di P.I. con specifica progettazione di massima, preliminare o definitiva e con riferimento alla programmazione delle opere pubbliche. Le medesime previsioni grafiche del P.A.T. non costituiscono apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e non determinano misure di salvaguardia.

In particolare si precisa che la rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità previste dal P.A.T. che interessano la rete viabilistica provinciale costituiscono esclusivamente una indicazione sommaria rispetto all'ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti con la Provincia nella fase di studio di fattibilità nonché di progettazione preliminare e definitiva attraverso apposito accordo tra enti e dovranno essere formalmente approvati i progetti definitivi-esecutivi

La definizione del tracciato stradale con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera verrà riportata nella tavola 1a e 1b "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del P.A.T. congiuntamente alla relativa fascia di rispetto senza comportare variante al P.A.T..

Non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale. In tal ultimo caso all'accordo di programma farà seguito la variante al P.A.T..

### 38.2 - Situazioni di criticità

Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con conseguente rallentamento della circolazione, aumento della pericolosità e di inquinanti, oltre che nei punti esposti a rischi di carattere idro-geologico e valanghivo.

Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza delle intersezioni della rete viaria maggiore, dell'intersezione di tale rete con altri generatori di traffico, nei punti di attraversamento dei principali centri abitati del territorio, all'altezza delle intersezioni con la viabilità di distribuzione di interesse locale, nonché in corrispondenza di aree di instabilità evidenziate dalle tav. 3a e 3b delle "Fragilità".

Il P.I., in accordo con l'ente gestore, tende alla fluidificazione della mobilità valutando l'opportunità di adeguare il sistema viabilistico relativo ai punti e ai tratti ritenuti critici, con la realizzazione di tratte in nuova sede, anche in galleria, l'allargamento e l'assestamento del fondo stradale, la realizzazione di adeguate protezioni a monte ed a valle rispetto a rischi di frana, smottamento e valanga, il miglioramento dell'illuminazione, l'adeguamento dei punti di innesto fra la s.p. 251 e la s.p. 347 e s.p. 7, dell'adeguamento delle barriere laterali di protezione, della segnaletica verticale ed orizzontale e la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.

A questo scopo, anche ove non puntualmente indicato dalle tavole di progetto, il P.I. può prevedere l'adeguamento della viabilità esistente che si renda opportuno per motivi di sicurezza, previsione di nuovi insediamenti e aumento del volume di traffico, senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

### 38.3 - Viabilità di progetto

Rispetto alle previsioni del P.A.T., il P.I.:

a) precisa, senza comportare variante, i tratti stradali individuati dal P.A.T. nonché la viabilità minore, interpoderale e forestale ed i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo;

b) in merito al progetto considera:

- l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista ambientale e paesaggistico, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni;
- l'inserimento dell'infrastruttura rispetto all'edificato esistente o di progetto, prevedendo eventuali schermature vegetali e barriere anti-rumore;
- l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista delle visuali, sia dal punto di vista della schermatura che dell'opportunità di prevedere o garantire opportuni con visuali;
- la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno;
- la precisa definizione delle intersezioni stradali, dei sistemi di accesso, dei percorsi pedonali e/o ciclabili
- la realizzazione delle necessarie strutture di sicurezza, ed eventuali viabilità di servizio, a monte e a valle del tracciato al fine della riduzione del rischio connesso a possibili fenomeni valanghivi-franosi-idrogeologici (ad esempio sp.7 località Salin);



c) individua i percorsi ciclo-pedonali urbani di progetto costituiti da tracciati che connettono siti di interesse pubblico e/o privato (servizi, scuole, lavoro) e aree residenziali/produktive, anche con eventuale uso promiscuo (pedonale-ciclabile) opportunamente regolamentato, prevedendo idonee iniziative al fine della loro messa in sicurezza.

#### 38.4 - Percorsi ciclabili

Il P.A.T. prevede:

- a) percorso ciclabile del Maè, costituito da tracciati siti a ridosso degli assi viari principali o che ne utilizzano parte della carreggiata o che utilizzano viabilità comunali o vicinali esistenti o di nuova realizzazione. Le caratteristiche geometriche quali la larghezza, la pendenza, ecc., di tali piste sono definite dal Decreto Ministeriale n.557 del 30/11/1999 "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
- b) percorsi ciclabili di tipo escursionistico e per mountain-bike, costituiti da tracciati localizzati nel territorio aperto, in sede propria o che seguono piste già esistenti, quali sentieri CAI, ecc., le cui caratteristiche geometriche sono dettate dall'andamento morfologico del terreno sul quale insistono, dovendo comunque mantenere i livelli minimi di sicurezza e adeguatezza rispetto ai mezzi ciclabili.

Il P.I.:

- a) individua e localizza i percorsi ciclabili esistenti e di progetto prevedendo idonee iniziative al fine della loro messa in sicurezza;
- b) per i percorsi con valenza turistica individua e valorizza gli spazi di sosta e i punti panoramici, gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i tracciati e ne prevede il corretto inserimento rispetto alla rete di percorsi esistente;
- c) prevede tratte minori di funzionalità urbana o accesso a servizi pubblici, nonché tratte di collegamento con i percorsi di gerarchia superiore.

I tracciati di cui alle tav. 4a e 4b devono intendersi come indicativi, potendo essere precisati o soggetti a variazioni, nel rispetto degli intenti funzionali del P.A.T., in sede di P.I..

#### 38.5 - Percorsi di uso turistico ed escursionistico

Il P.A.T. individua i percorsi di uso turistico ed escursionistico, evidenziando i sentieri C.A.I. al fine del dimensionamento dei servizi.

Il P.I.:

- a) verifica e precisa i percorsi turistici ed escursionistici di progetto favorendo, ove possibile, il ripristino dei tracciati esistenti o il recupero dei tracciati storici;
- b) prevede appositi spazi funzionali e/o panoramici da organizzare per la sosta;
- c) prevede la mitigazione di eventuali ostacoli alla percezione d'insieme del paesaggio;
- d) individua e valorizza gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i percorsi;
- e) valuta la possibilità di fruizione, a servizio dei percorsi, di volumi edilizi esistenti in fregio ai tracciati;
- f) valuta la possibilità di localizzazione di appositi spazi a parcheggio a servizio dell'utenza.

I tracciati di cui alle tav. 4a e 4b devono intendersi come indicativi, potendo essere precisati o soggetti a variazioni, nel rispetto degli intenti funzionali del P.A.T., in sede di P.I..

#### 38.6 - Trasporto pubblico locale

Il P.A.T. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i gestori dei servizi.

Il P.I.:

- a) promuove l'integrazione tra i trasporti privati e quelli pubblici, attraverso interventi diretti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo, per le esigenze di pendolarismo verso il lavoro, la scuola ed i servizi, e a scopi di fruizione turistica;
- b) definisce e puntualizza le aree individuate dal P.A.T. per la creazione di posti auto/parcheeggi scambiatori al fine di garantire l'accessibilità ai mezzi per il trasporto pubblico e ai bus turistici.

#### art. 39 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Il P.I.:

- a) puntualizza e verifica gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi del D.lgs. 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», individuati dal P.A.T. ed eventualmente li integra;
- b) prevede l'azzonamento del territorio in funzione della possibilità di insediamento di nuovi impianti determinando:
  - ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili ad aree e siti sensibili di pregio ambientale, paesaggistico, storico-architettonico e funzionale (scuole, asili, ecc.);
  - ambiti in cui la localizzazione è limitata in quanto interessati da attività antropiche, spazi aperti e solo nel caso di particolari convenienze di carattere tecnico e di migliore servizio alle utenze;
  - ambiti di localizzazione potenziale quali zone già destinate ad impianti tecnologici, aree produttive od aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- c) individua, sulla base dei precedenti punti, le localizzazioni preferenziali per la localizzazione dei nuovi impianti con priorità alla copertura del segnale nelle aree e nelle frazioni attualmente non adeguatamente coperte o sottodotate (Dozza, Bragarezza ecc.);
- d) incentiva politiche ed iniziative tese a superare il digital-divide ivi comprese quelle relative alla diffusione della banda larga e dei relativi servizi e ad una adeguata copertura di hot spot wi-fi, oltre che di ulteriori nuove iniziative richieste dalla progressiva innovazione tecnologica del settore.
- e) valuta la possibilità di concretizzare le iniziative di cui ai precedenti punti anche con appositi accordi pubblico-privato e con la definizione di nuove zone a standard per servizio pubblico.

#### art. 40 - Energia rinnovabile

Il P.A.T. prevede su tale materia l'adozione da parte tramite P.I. di un regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale, anche ai sensi della l.r. 4/2007, del D.lgs. 192/2005, del D.lgs. 311/2006, dell'art.4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Il P.I. imposta la disciplina di dettaglio utilizzando anche come indicazione metodologica e pratica le linee guida promosse dall'allegato B.2.18 del P.T.C.P..

##### 1. Edilizia sostenibile

Obbligatoriamente nei nuovi interventi, e con modalità differenziate nei casi di recupero e ristrutturazione, il P.A.T. prevede che gli interventi edilizi presentino le caratteristiche dell'edilizia sostenibile e della bio-edilizia al fine di assicurare il raggiungimento di standard prestazionali predefiniti, secondo modalità da disciplinare puntualmente da parte del P.I. e che riguardino complessivamente l'intervento ivi comprese le qualità del sito e dell'ambiente esterno, le qualità dell'ambiente interno, i materiali e le tecnologie utilizzate, l'uso delle risorse climatiche, energetiche, idriche, nonché la gestione dei relativi processi.

Saranno perseguiti in particolare:

- a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
- b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;

c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all'uso di caldaie a condensazione.

Il P.I., allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, applica la disciplina vigente, tra cui il D.Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", con particolare riferimento all'art. 11, comma 1, Allegato 3.

Per le progettazioni di nuovi edifici a carattere pubblico l'obbligo di certificazione energetica secondo standard ufficialmente riconosciuti (Itaca, Casa Clima, LEED, INBAR, ICMQ, ecc.) deve ritenersi immediatamente cogente.

Nella realizzazione di nuove costruzioni e nel recupero del patrimonio edilizio esistente deve essere garantito il rispetto del D.Lgs. 28/2011 - "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", con particolare riferimento all'art.11 e all'Allegato 3.

## **2. Impianti per l'energia rinnovabile**

Il P.A.T. stabilisce gli obiettivi e i requisiti di sostenibilità degli impianti di cui al Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il P.I. definisce e localizza le aree di ammissibilità per impianti ed infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e ne precisa l'ubicazione in funzione della tipologia, dimensione e tipo di utenza.

## **3. Biomasse**

Il P.A.T. incentiva la produzione di energia rinnovabile da biomassa utilizzando preferibilmente le aree boscate di taglio prioritario e di recente formazione o comunque le specie alloctone ed infestanti.

Eventuali impianti andranno ubicati nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e, per quanto possibile, nei pressi della produzione delle biomasse (evitando i lunghi spostamenti di materiale e mezzi nel territorio).

In caso di attività di iniziativa pubblica tali impianti possono essere localizzati in appositi azzonamenti a servizi pubblici.

Nelle aree degradate, gli interventi di manutenzione e riqualificazione del bosco, ancorché finalizzati alla produzione di energia da biomasse, equivalgono ad interventi di "recupero ambientale".

**TITOLO IV – NORME FINALI**

**art. 41 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.**

Le varianti al Piano Regolatore Comunale, in riferimento alle diverse fattispecie possibili, sono suddivise in varianti al P.A.T. e varianti al P.I., secondo quanto precisato alla seguente tabella:

TIPO DI VARIANTE	PI	PAT
Qualsiasi adeguamento ad una previsione di pianificazione di livello sovraordinato che rivesta un interesse sovralocale		■
Qualsiasi variazione alle norme tecniche del P.A.T.		■
Nuove infrastrutture tecnologiche e servizi di interesse generale sovracomunali		■
Nuovi servizi di interesse comune di maggiore rilevanza con una superficie oltre i 15.000 mq		■
Nuove infrastrutture viarie che attraversino diversi ATO		■
Modifiche ai perimetri degli ATO		■
Nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo o con modifica dei dimensionamenti degli ATO		■
Nuove opere pubbliche esterne al consolidato con una superficie superiore a 15.000 mq		■
Aggiornamento della cartografia su nuove previsioni progettuali di cui ai precedenti punti		■
Disciplina dello "sportello unico" relativa a modifiche normative o ampliamenti che eccedano i limiti di superficie/volume previsti all'art. 35.		■
Redazione di nuovo P.A.T. o P.A.T. tematico		■
Nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo		■
Riperimetrazione di aree ad urbanizzazione consolidata e di aree di edificazione diffusa, nel caso di ampliamenti eccedenti a quelli consentiti dagli art.29 punto k) e art.30 punto b)		■
Aggiornamento cartografia per adeguamento allo stato di fatto	■	
Adeguamento della cartografia per delimitazioni diverse di vincoli a seguito di delibere o atti pubblici dei soggetti responsabili normativamente ammissibili	■	
Nuove opere pubbliche di interesse sovracomunale/comunale con una superficie fino a 15.000 mq	■	
Ampliamenti superficie opere pubbliche esistenti anche esterne alle aree di consolidato o di edificazione diffusa fino a 15.000 mq	■	
Accordi pubblico-privato art.6 L.R. 11/2004	■	
Disciplina dello "sportello unico" relativa a modifiche normative o ampliamenti che rientrino entro i limiti di superficie/volume previsti all'art. 35.	■	

**art. 42 - Attuazione del P.A.T.**

In osservanza a quanto disposto dalla l.r. 11/2004, il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Il P.I. può essere redatto unitariamente o con interventi parziali, che possono riguardare:

- tutto il territorio comunale;
- l'ambito territoriale comunale ricompreso interamente all'interno di uno o più ATO;
- uno specifico settore o tema anche intercomunale (territorio agricolo, mobilità, centri storici, produttivo, insediativo, residenziale, ecc.);
- Programmi Complessi o interventi perequativi singoli;
- interventi singoli di particolare importanza o connessi ad una gestione temporale ordinaria del PAT;
- interventi relativi ad opere pubbliche, anche convenzionate, o comunque disciplinati ai sensi degli artt. 6 e 7 della l.r. 11/2004;
- interventi singoli previsti una tantum in sede di prima applicazione.

Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo ATO la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T., coerentemente alle previsioni progettuali contenute nelle tav. 4a e 4b, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.

Del PI fanno parte integrante gli accordi pubblico privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 recepiti secondo le procedure previste dalla legge. Qualora il contenuto di tali accordi non sia conforme alle previsioni del PAT o comunque contrastino con il dimensionamento o superino il limite di SAU trasformabile, essi dovranno essere preventivamente recepiti con la procedura di variante al PAT.

#### art. 43 – Monitoraggio

Il monitoraggio previsto al D.lgs. 4/2008 ed all'Atto d'Indirizzo sulla VAS ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera a) della l.r. 11/2004 è finalizzato:

- ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.A.T.;
- a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
- ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti;
- ad adottare opportune misure correttive degli impatti negativi imprevisti.

Il monitoraggio è eseguito con scadenze temporali non superiori ad anni 3 a partire in prima istanza dalla data di approvazione del P.A.T. ed in seguito dalla redazione del precedente monitoraggio.

Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive da adottare vengono adeguatamente diffuse a termini di legge.

La VAS riporta gli indicatori da utilizzare in fase di primo monitoraggio; in ciascuna fase di monitoraggio, per comprovate ragioni, possono comunque essere opportunamente integrati o sostituiti.

#### art. 44 – Norme finali e transitorie

##### Norme transitorie

Con l'approvazione del PAT, il P.R.G. vigente diviene P.I. per le parti compatibili con il PAT.

Il primo P.I., qualora non esteso all'intero territorio, determina e cartografa puntualmente la disciplina di salvaguardia con il P.A.T..

In ogni caso per le aree:

- interne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata o diffusa, o comunque entro i relativi margini di ridefinizione, il P.R.G. mantiene la propria compatibilità con il P.A.T. fino a diversa definizione da parte del P.I.;
- esterne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata o diffusa, fino a diversa determinazione da parte del PI, sono ammessi solo gli interventi in zona agricola secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2004 nonché i cambi d'uso in tale zona ammessi dal P.R.G. vigente a seguito dell'adeguamento a quanto previsto dalla l.r. 24/1985 nonché gli interventi di cui all'art. 3 lett. a), b) e c) del DPR 380/01;
- sono sempre ammessi gli interventi relativi ad opere infrastrutturali ed attrezzature di interesse pubblico qualora previste o ammesse congiuntamente da P.A.T. e P.R.G. attraverso l'art.50 c.4° della l.r. 61/85.

Le varianti al PRG adottate ai sensi dell'art.48 comma 1 L.R. 11/2004, dal momento in cui entrano in vigore vengono recepite negli elaborati del PAT senza costituire variante.

##### Norme finali

Il P.I. può disciplinare il rilascio di titoli abilitativi per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.

Nel primo PI redatto ai sensi dell'art.18 L.R. 11/004, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.A.T. o dei P.I. ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.Lgs. 285/1992 (c.d. Codice

della Strada) e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 495/1992, in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

In caso di approvazione di varianti di livello comunale, il Comune è tenuto ad adeguare le tavole di progetto del P.A.T. ed a garantirne la pubblica disponibilità, anche su supporto informatico comprensivo delle relative banche dati.

Qualora emergano contrasti fra i diversi elaborati del P.A.T. si ritengono prevalenti nell'ordine: l'articolato delle norme tecniche, gli allegati alle norme tecniche, gli elaborati grafici, la relazione di progetto.

Le norme che prevedono richiami a disposizioni di legge si intendono automaticamente adeguate in caso di modifiche ed integrazioni delle relative leggi di riferimento; in tali casi, qualora necessario od opportuno al fine della chiarezza normativa, esse potranno altresì essere adeguate attraverso la procedura amministrativa prevista per il P.I.. Analogamente le presenti norme tecniche non possono porsi in contrasto con normative di livello superiore (ad es. leggi statali, regionali e di specifico settore...), anche se non espressamente richiamate alle quali, in caso di contrasto, si intendono automaticamente adeguate.

#### **art. 45 – Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano**

Il comune e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.T.C.P., per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistica, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:

- a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
  - b) difendere il suolo dai processi di erosione;
  - c) tutelare le specie protette;
  - d) aumentare la diversità biologica;
  - e) tutelare la salute umana;
- tutelare il patrimonio agricolo-forestale;

#### **art.46 - Prescrizioni per la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del Piano potrebbe avere sui SIC e le ZPS**

La progettazione definitiva di ogni singolo intervento come previsto dalla direttiva Habitat 92/43/CE, deve contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecanti alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte.

Deve inoltre essere rispettato ed attuato quanto indicato nel capitolo "Misure di accompagnamento progettuali previste in sede di screening per sostenere la qualità ambientale", per quanto concerne le "opere di sostegno ecologico e ambientale" e tali opere dovranno contenere comunque, come previsto dalla Direttiva Habitat 42/93/CEE, la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i dispositivi arrecanti alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione e/o le eventuali alternative proposte.

Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.372 del 17/02/2009 e le successive varianti, comportano per il PAT, e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art.29 della LR 11/2004

Con la redazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art.18 della L.r. 11/2004 saranno verificati i disposti dell'art.7 comma 4 delle NTA della Variante al PTRC adottata con DGR n.427/2013 in regime di salvaguardia.

In riferimento alla valutazione di incidenza si prescrive:

- di dare efficacia, nell'ambito degli strumenti pianificatori realizzati in attuazione del PAT, alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
- di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (come ad esempio P.I, P.U.A. e programmi complessi), progetti e interventi con riferimento alle seguenti Norme di Piano: art. 20, 23, 29, 30, 33, 34, 38.4, 40 delle NTA del Piano;
- di non interessare in sede di attuazione di piano con riferimento agli articoli 29, 30 e 38.4 delle NTA del Piano, le porzioni di habitat riconosciute afferenti alle seguenti tipologie di cui alla Direttiva 92/43/CEE: 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine a mosaico con 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*, 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 91KO Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*);
- che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:
- la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno 1'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti.
- l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati con i P.1. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
- di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

**art. 47 – Norme di salvaguardia del PTRC adottato e adeguamento ai piani sovraordinati**

Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.372 del 17/02/2009 e le successive varianti, comportano per il PAT, e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art.29 della LR 11/2004

Con la redazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art.18 della L.r. 11/2004 saranno verificati i disposti dell'art.7 comma 4 delle NTA della Variante al PTRC adottata con DGR n.427/2013 in regime di salvaguardia.



**Allegato “4C” alle N.T.****Tipologie di interventi in zone di fragilità geologiche ed idrogeologiche**

Il presente allegato definisce e puntualizza le prescrizioni di cui all'art. 13 delle Norme Tecniche con riferimento altresì a quanto previsto alle tav. 3a e 3b del P.A.T. ed ai relativi codici numerici.

Nell'applicazione delle prescrizioni dell'Allegato “4C” gli interventi saranno verificati caso per caso dal progettista che valuterà, in funzione della situazione puntuale, anche per le tipologie non presenti nelle tav. 3a e 3b ma eventualmente individuate in sede di dettaglio, la casistica per sviluppare gli approfondimenti necessari.

<b><u>Aree idonee a condizione</u></b>	
<b>Tipo e Codice condizione</b>	<b>Descrizione del fenomeno e definizione della condizione di edificabilità</b>
001 Caduta massi e trasporto solido <i>(individuata sul territorio comunale)</i>	Nelle zone ai piedi delle pendici rocciose o di versanti detritici con segni di dinamica, qualsiasi intervento deve essere preceduto da attente valutazioni mirate a definire le problematiche derivate dalla caduta massi e dal trasporto solido da parte dei torrenti e collettori a monte. Sarà necessario individuare le opere di mitigazione da realizzare preventivamente alla realizzazione di qualsiasi intervento e verificare l'effettiva fattibilità geologica e idrogeologica dell'intervento stesso.
002 Idraulica-esondaz. <i>(individuata sul territorio comunale)</i>	Valgono le disposizioni di cui all'art. 13 della N.T. “Fragilità idrauliche”.
003 Vicinanze ad Orli morfologici <i>(Attualmente non individuata sul territorio comunale)</i>	La presenza di importanti orli morfologici con discordanze anche stratigrafiche rende necessaria, a priori di qualsiasi intervento, la definizione del comportamento geotecnico dei terreni e la loro risposta sismica in termini di amplificazione. Inoltre in queste aree si dovranno valutare le stabilità dei versanti soggetti ai nuovi carichi in vicinanza degli orli morfologici e la stabilità idrogeologica degli stessi escludendo fenomeni di regressione erosiva. Le analisi di dettaglio dovranno mettere in evidenza la fattibilità o meno dell'intervento.
004 Stabilità dei versanti <i>(individuata sul territorio comunale)</i>	In questa classe ricadono aree morfologicamente variabili come zone collinari, paleovalvei, incisioni, orli morfologici anche di dimensioni modeste. Qualsiasi intervento dovrà essere valutato in funzione della stabilità globale dei pendii, della presenza di circolazione di acqua con eventuale trasporto solido lungo gli assi di drenaggio naturale o profonda, delle amplificazioni sismiche, di eventuali cadute massi da pareti rocciose o della possibilità di sviluppo di frane superficiali a partire dai versanti posti a monte. Come indicato dalle nuove norme tecniche sulle costruzioni (DM14 gen. 08) si dovrà analizzare la stabilità prima dell'intervento e in seguito allo stesso.  Lo studio dovrà essere finalizzato a valutare la fattibilità o meno dell'intervento ed indicare le eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'area.
005 Cedimenti per singole <i>(Attualmente non individuata sul territorio comunale)</i>	Sono aree storicamente soggette a cedimenti e sinkhole sia per carsismo che per cause antropiche. Gli interventi dovranno essere preceduti da attente analisi sia storiche che di tipo geologico geotecnico. Queste analisi, supportate da opportune indagini, dovranno mettere in evidenza la possibilità o meno che si ripresenti localmente il problema di cedimenti e indicare le soluzioni tecniche migliorative affinché il progetto sia fattibile.
006 Cedimenti per terreni scadenti <i>(Attualmente non individuata sul territorio comunale)</i>	Sono aree caratterizzate da terreni con caratteristiche geotecniche generalmente scadenti che possono dare origine a fenomeni di instabilità delle strutture e amplificazioni sismiche. Per queste aree saranno necessari i dovuti approfondimenti in fase di progettazione per il corretto dimensionamento delle fondazioni al fine di evitare cedimenti differenziali delle stesse. Lo studio dovrà definire le soluzioni tecniche più idonee per evitare queste problematiche e dovrà valutare la fattibilità dell'intervento stesso.

Tipo e Codice condizione	Descrizione del fenomeno e definizione della condizione di edificabilità
<p>007 Aree di risorgiva <i>(individuata sul territorio comunale)</i></p>	<p>Si identificano le zone vicine a sorgenti, zone particolarmente paludose e ricche di emergenze idriche. In queste aree si possono prevedere le manutenzioni, ampliamenti e realizzazioni di servizi pubblici e di sottoservizi cercando di non influenzare il bacino idrogeologico della risorgiva. Inoltre possono essere realizzate opere di captazione e raccolta acque senza stravolgere il regolare deflusso idrogeologico. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso.</p> <p>Deve essere sempre rispettata la normativa che regola le captazioni e le zone di tutela delle stesse e quindi si devono prevedere tutti gli accorgimenti per la salvaguardia (Dlgs152/06).</p>
<p>008 Attività estrattive attive o non <i>(Attualmente non individuata sul territorio comunale)</i></p>	<p>In queste aree si dovranno rispettare tutte le normative nazionali e regionali legate alle attività in oggetto.</p>

<b>Aree non idonee (Tipo di condizione da individuare in sede di P.I.)</b>	
<b>Tipo condizione</b>	<b>Descrizione del fenomeno e definizione della condizione di edificabilità</b>
Aree non idonee soggette a frana attiva	<p>Le situazioni più critiche e tutte le frane attive rientrano all'interno della classe "Area non idonea" nella quale vanno conseguiti studi mirati alla definizione dei fenomeni di dissesto ed operati unicamente interventi per la difesa, sistemazione, manutenzione e gestione del territorio.</p> <p>Possono esserci delle situazioni localizzate che rientrano nella classe "Area idonea a condizione" e per le norme si rinvia al paragrafo precedente.</p> <p>E' vietato ogni tipo di intervento che favorisca l'infiltrazione delle acque nel suolo o che possa peggiorare la stabilità dei versanti.</p> <p>Sono permessi interventi di sistemazione idrogeologica, idraulica e forestale che vadano a mitigare la pericolosità del sito. Si possono prevedere in queste zone piste di accesso anche a carattere temporaneo per la manutenzione delle opere.</p> <p>Le attività antropiche e la presenza umana sono consentite, valutato il "grado di rischio" presente, secondo le specifiche disposizioni di legge.</p> <p>All'interno delle zone di tutela individuate sono ammessi esclusivamente interventi sull'edificato esistente di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione, che non comportino aumento del carico insediativo e non siano di aggravio alla funzionalità idrogeologica.</p>
Aree non idonee soggette a rischio esondazione e ristagno idrico	Valgono le norme e le prescrizioni previste dalle presenti norme all'art.13, comma 4, lett.b)
Aree non idonee soggette a valanga	Si possono prevedere le manutenzioni, ampliamenti e realizzazioni di servizi pubblici e di sottoservizi, in quanto la copertura di neve non ne influenza la stabilità. Inoltre possono essere realizzate opere di contenimento, difesa e consolidamento che diminuiscano il rischio di distacco valanghe. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso vietando il transito durante i periodi invernali.
Aree non idonee soggette ad erosione	<p>In tali ambiti saranno attuati interventi mirati alla regimazione delle acque, al consolidamento delle scarpate, alla difesa contro l'erosione sia da parte dei corsi d'acqua che dalle acque di ruscellamento superficiale. Dovranno essere curate le modalità di smaltimento delle acque meteoriche, in particolare per interventi ubicati in corrispondenza dei cigli di scarpata o delle testate delle incisioni vallive.</p> <p>Si possono prevedere le manutenzioni, ampliamenti e realizzazioni di servizi utili alla comunità e di sottoservizi previa la realizzazione di difese che riducano gli effetti erosivi.</p> <p>Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio che non vadano ad incrementare l'effetto regressivo delle erosioni</p>
Aree soggette a caduta massi	<p>Le situazioni più critiche e pericolose riscontrate nel territorio intercomunale vengono classificate come "Area non idonea".</p> <p>Essendo i fenomeni di crollo, ribaltamento o rotolamento di blocchi eventi improvvisi, assume importanza la preventiva valutazione di tale elemento di criticità in relazione alle eventuali opere di difesa.</p> <p>Dovranno pertanto essere considerate adottate soluzioni tecniche tali da garantire una diminuzione di rischio accettabile per persone ed opere esistenti.</p> <p>Possono essere realizzate opere di contenimento, difesa e consolidamento che diminuiscano il rischio di caduta massi. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso prevedendo le opportune opere di difesa sia di tipo attivo che passivo per le fasi di cantiere e per la sicurezza successiva. Si possono realizzare e sistemare i sottoservizi .</p>

Tipo condizione	Descrizione del fenomeno e definizione della condizione di edificabilità
Aree non idonee soggette a debris flow	<p>Essendo tali fenomeni improvvisi, assume importanza la preventiva valutazione degli stessi in relazione alle eventuali opere ricadenti in tali ambiti.</p> <p>Dovranno pertanto essere considerate adottate soluzioni tecniche tali da garantire l'abbattimento del rischio per persone ed opere in relazione al fenomeno.</p> <p>Inoltre possono essere realizzate opere di contenimento, difesa e consolidamento che diminuiscano il rischio di colata di detrito. Si possono ampliare, migliorare creare nuove strade per l'accesso al territorio e la manutenzione dello stesso prevedendo le opportune opere di difesa di tipo passivo. Si possono realizzare e sistemare i sottoservizi.</p>
Aree non idonee soggette a sinkhole (sprofondamento carsico)	<p>Le aree soggette a sprofondamento carsico rientrano in genere all'interno della classe "Area idonea a condizione", ma in taluni casi possono essere comprese in zone non idonee.</p> <p>Le indagini geologiche a supporto di qualsivoglia intervento dovranno valutare questo elemento di criticità con adeguate metodologie d'indagine allo scopo di verificare l'assenza di grotte o cavità che possano interferire con le opere di progetto.</p>
Tutte le altre aree non idonee	<p>Sono vietati interventi di ampliamento e nuova edificazione con destinazioni a residenza stabile che comportino un aumento del carico urbanistico.</p> <p>Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali ambiti sono consentiti, in base alle specifiche destinazioni di zona, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, se finalizzati all'adeguamento alle norme sismiche di sicurezza, gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comportino aumento del carico insediativo.</p> <p>Inoltre è permessa la realizzazione di volumi accessori alla residenza (legnaie); l'edificabilità di annessi rustici può essere consentita previa puntuale verifica geologica, geotecnica ed idraulica estesa ad un intorno geomorfologico caratterizzante l'area.</p> <p>E' vietato procedere a movimenti di terra, alterazione dei manti erbosi, abbattimento di alberature, fatta eccezione per le sotto indicate categorie, previa autorizzazione dei Servizi Forestali Regionali e degli altri organi competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opere funzionali alla difesa del suolo;</li> <li>- opere di ordinaria coltivazione e miglioramento del bosco e fondiario ;</li> <li>- opere per le normali operazioni colturali e agricole;</li> <li>- opere di adeguamento della ricettività turistica nei limiti del rispetto ambientale e della tutela del territorio;</li> <li>- manutenzione, realizzazione o ripristino di piste forestali;</li> <li>- opere e sottoservizi di captazione acque, acquedotti, condotte per centraline, fognature che migliorino le condizioni ambientali degli abitati esistenti;</li> <li>- derivazioni per la produzione di corrente elettrica e qualsiasi altra opera di produzione di energia alternativa.</li> </ul> <p>Sono in ogni caso consentiti gli interventi di miglioramento fondiario o di movimento terra strettamente pertinenti all'attività agricola con tecniche tradizionali o di ingegneria forestale.</p> <p>Sono ammesse le riduzioni boschive secondo le modalità di cui alle Norme di Attuazione qualora non creanti pregiudizio alla stabilità del terreno, degli abitati e delle infrastrutture.</p>